



MINISTERO
DELL'INTERNO



Referendum

COSTITUZIONALE

22-23 MARZO 2026

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI



A cura del

**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI**



Ministero dell'interno
marzo 2026 rev. 1.0
dait.interno.gov.it



PRESENTAZIONE

Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 si terrà il *referendum* costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia, al quale potranno partecipare 51.424.729 elettori, di cui 5.477.619 all'estero.

Il presente *Dossier* è rivolto, oltre che agli addetti ai lavori, a tutti i cittadini che desiderano approfondire la disciplina e le procedure che regolano l'evento referendario. All'interno vi sono notizie sui precedenti *referendum* costituzionali e abrogativi dal 1946 al 2025, sulle varie fasi del procedimento, nonché sulle operazioni di voto e di scrutinio. Inoltre, sono fornite ulteriori informazioni sugli elettori e sulle sezioni, arricchite da numerose tabelle analitiche e grafici.

Realizzato dalla Direzione Centrale per i Servizi Elettorali di questo Dipartimento, anche in versione digitale, è diffuso online sui siti web <https://www.interno.gov.it> e <https://dait.interno.gov.it/elezioni>. Sugli stessi siti web, nonché attraverso l'App per dispositivi mobili "Eligendo mobile", saranno consultabili i dati relativi all'affluenza al voto e i risultati ufficiosi diffusi in tempo reale durante lo scrutinio.

Roma, 18 marzo 2026

Carmen Perrotta

Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

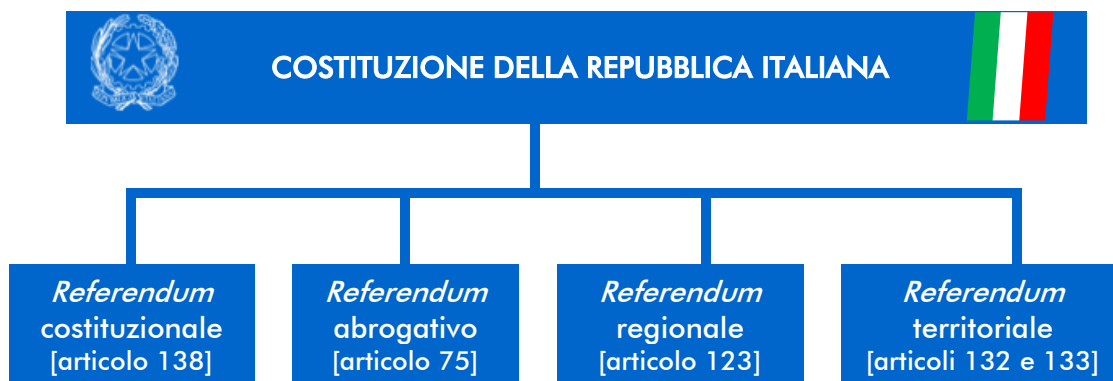
1.	I REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE	11
1.1	Il <i>referendum</i> costituzionale	11
1.2	Il <i>referendum</i> abrogativo	12
1.3	Il <i>referendum</i> regionale	13
1.4	I <i>referendum</i> territoriali	13
2.	IL PROCEDIMENTO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE	15
2.1	le fasi del procedimento	15
2.1.1	Fase dell'iniziativa	15
2.1.2	Fase di verifica della legittimità	17
2.1.3	Fase della indizione del <i>referendum</i>	17
2.1.4	Fase dello svolgimento del <i>referendum</i> e proclamazione dei risultati	20
2.2	Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026	20
3.	LA RIFORMA COSTITUZIONALE	21
3.1	Il testo della legge costituzionale a fronte con il testo vigente della Costituzione	21
4.	LA SCHEDA DI VOTO – IL QUESITO – IL COLORE	27
5.	IL VOTO IN ITALIA	29
5.1	L'elettorato attivo	29
5.2	I seggi elettorali	30
5.2.1	Il seggio ordinario – Ufficio elettorale di sezione	31
5.2.2	La sezione ospedaliera	33
5.2.3	Il seggio speciale	33
5.2.4	Il seggio volante – Ufficio distaccato di sezione	34
5.3	I componenti dei seggi elettorali	35
5.4	Le operazioni di voto	36
5.4.1	Gli orari della votazione	36
5.4.2	L'elettore al seggio (schema riassuntivo)	37
5.4.3	L'identificazione dell'elettore	38
5.5	Le particolari categorie di elettori che votano in Italia	38
5.5.1	I componenti e gli addetti alla sicurezza del seggio	38
5.5.2	I militari delle Forze armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, gli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché i naviganti (<i>aviatori e marittimi</i>)	39
5.5.3	Gli elettori ammessi al voto, nella sezione elettorale in cui non sono iscritti, in base ad una sentenza o all'attestazione del sindaco	40
5.5.4	Il voto domiciliare per gli elettori con disabilità che renda impossibile l'allontanamento dalla loro abitazione	40

5.5.5	Gli elettori degenti in ospedali e case di cura, dei ricoverati in case di riposo e i tossicodipendenti degenti presso comunità	42
5.5.6	Il voto dei detenuti	43
5.5.7	Gli elettori con disabilità – Il voto assistito	44
5.5.8	Gli elettori non deambulanti nella sezione esente da barriere architettoniche	45
6.	IL VOTO ESTERO	47
6.1	Le categorie di elettori	47
6.1.1	Gli elettori italiani residenti all'estero – AIRE	47
6.1.2	Gli elettori italiani residenti all'estero che optano per votare in Italia (<i>optanti</i>)	48
6.1.3	Gli elettori italiani temporaneamente all'estero	49
6.1.4	Gli elettori italiani residenti all'estero, temporaneamente residenti presso altra sede consolare – T.A.S. (temporanei altra sede)	50
6.2	Il decreto del Ministro dell'interno 17 gennaio 2026	51
6.3	L'elenco degli elettori italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE	56
6.4	Le modalità del voto per corrispondenza	56
6.5	Gli Stati in cui non si vota per corrispondenza	58
7.	LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO	61
7.1	Lo scrutinio del voto espresso in Italia	61
7.2	Lo scrutinio del voto espresso all'Estero	63
7.2.1	Schema riassuntivo	63
7.2.2	L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero	64
7.2.3	Le modalità di svolgimento dello scrutinio	66
7.3	La diffusione dei dati ufficiosi da parte del Ministero dell'interno	67
7.3.1	Schema sulla diffusione dei dati ufficiosi da parte del Ministero dell'interno	68
8.	LA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM	69
9.	I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI	71
9.1	Gli elettori in Italia e all'estero	71
9.2	Gli elettori e le sezioni del territorio nazionale	72
9.3	Gli elettori residenti all'estero che hanno optato per il voto in Italia (<i>optanti</i>)	75
9.4	Gli elettori all'estero che votano per corrispondenza	76
9.4.1	Gli elettori residenti all'estero e quelli temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza	76
9.4.2	Gli elettori residenti all'estero ammessi al voto per corrispondenza tramite attestazione consolare	78
9.4.3	Riepilogo elettori all'estero	78
9.4.4	Seggi di scrutinio relativi alla circoscrizione Estero	79
9.5	Riepilogo elettori in Italia e all'estero	79

10.	LE STATISTICHE	81
10.1	I risultati dei referendum dal 1946 al 2025	81
10.2	Percentuali dei votanti dei referendum abrogativi dal 1974 al 2025	87
10.3	Percentuali dei votanti dei referendum costituzionali dal 2001 al 2020	87
11.	IL GLOSSARIO	89
12.	LE ABBREVIAZIONI E/O ACRONIMI	93
13.	LINK UTILI A CONTENUTI SU WEB	95



1. I *REFERENDUM* PREVISTI DALLA COSTITUZIONE



1.1 Il *referendum* costituzionale

L'articolo 138 della Costituzione italiana stabilisce un procedimento aggravato per l'approvazione delle leggi di revisione della Costituzione e delle leggi costituzionali.

In particolare, richiede due successive deliberazioni da parte di ciascuna Camera del Parlamento, con un intervallo minimo di tre mesi tra le votazioni; se **nella seconda votazione** la legge viene approvata a maggioranza assoluta ma **non a maggioranza dei due terzi**, può essere sottoposta a *referendum* popolare confermativo.

A tal fine la legge viene pubblicata, solo per notizia, nella **Gazzetta Ufficiale** ed entro tre mesi da tale data un quinto dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 Consigli regionali possono avanzare richiesta di *referendum*.

Il *referendum* non si svolge se la legge viene approvata con la maggioranza dei due terzi. Per la richiesta del *referendum* è sufficiente che la maggioranza dei due terzi non sia raggiunta anche solo in un ramo del Parlamento.

Per la validità della consultazione non è necessario raggiungere il **quorum** della maggioranza degli aventi diritto al voto (50%+1); l'art. 138 della Costituzione prevede, infatti, che la legge di revisione costituzionale debba semplicemente essere approvata (o bocciata) dalla **maggioranza dei voti validamente espressi**, a prescindere dal numero complessivo dei votanti, calcolando esclusivamente i voti favorevoli e quelli contrari ed escludendo dal computo le schede bianche e le schede nulle.

Solo all'esito favorevole della consultazione, il Presidente della Repubblica promulga la legge di rango costituzionale e si procede alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, momento da cui decorre *la vacatio legis* e la conseguente entrata in vigore della legge.

Il procedimento relativo al *referendum* costituzionale è disciplinato dal **Titolo I della legge 25 maggio 1970, n. 352** (paragrafo 2).

Il primo *referendum* costituzionale si è svolto il **7 ottobre 2001** e ha riguardato la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Si è concluso con la prevalenza del "Sì" col 64,2% dei voti e con un'affluenza attestatasi al 34,1% degli aventi diritto al voto.



1.2 Il *referendum* abrogativo

Il *referendum* abrogativo, previsto dall'articolo 75 della Costituzione, è disciplinato dal Titolo II della legge 25 maggio 1970, n. 352 e riguarda l'abrogazione totale o parziale di leggi o atti aventi forza di legge. Nel quesito si chiede agli elettori se vogliono o meno abrogare, in tutto o in parte, una o più disposizioni di legge ordinaria o atto avente forza di legge.



"È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*".



Il *referendum* abrogativo **non** è ammesso:

- per le leggi tributarie e di bilancio;
- per le leggi di amnistia e di indulto;
- per l'autorizzazione a ratificare i trattati internazionali.

Per l'approvazione della richiesta referendaria sono necessari **due quorum**:

- uno, relativo alla partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto al voto;
- l'altro, per il raggiungimento della maggioranza dei voti favorevoli all'abrogazione, calcolato sul totale dei voti validi (non si tiene conto delle schede bianche e delle schede nulle).

Il primo *referendum* abrogativo della storia dell'Italia repubblicana si tenne il 12 e 13 maggio 1974 e riguardò la richiesta di abrogazione della legge 1° dicembre 1970, n. 898, che aveva introdotto il **divorzio**.

Tale *referendum* si concluse con la vittoria del "No" e dunque con la continuazione della vigenza della legge.



1.3 Il *referendum* regionale

Il *referendum* regionale è un *referendum* popolare su leggi, provvedimenti amministrativi e statuti delle regioni (articolo 123 della Costituzione, commi primo e terzo).

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.

Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla **maggioranza dei voti validi**.

Lo **statuto regola** anche l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

1.4 I *referendum* territoriali

- a) *Referendum* riguardante la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni (articolo 132 della Costituzione, primo comma).

Si può con **legge costituzionale**, sentiti i consigli regionali, **disporre** la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di **un milione d'abitanti**, quando ne facciano richiesta tanti **consigli comunali** che rappresentino almeno **un terzo delle popolazioni interessate** e la proposta sia approvata con *referendum* dalla **maggioranza delle popolazioni stesse**.

- b) *Referendum* riguardante il passaggio da una regione ad un'altra di province o comuni (articolo 132 della Costituzione, secondo comma).

Si può, con l'**approvazione** della **maggioranza delle popolazioni della provincia** o delle province interessate e del **comune** o dei comuni interessati, espressa mediante *referendum* e con **legge della Repubblica**, sentiti i consigli regionali, **consentire** che **province e comuni**, che ne facciano richiesta, siano **staccati** da una **regione** ed aggregati ad un'altra.

- c) *Referendum* per l'istituzione di nuovi comuni o la modifica della circoscrizione comunale o della denominazione (articolo 133 della Costituzione, secondo comma).

La **regione**, sentite con *referendum* le popolazioni interessate, può con sue leggi **istituire** nel proprio territorio **nuovi comuni** e **modificare** le loro **circoscrizioni** e **denominazioni**.



2. IL PROCEDIMENTO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE

2.1 le fasi del procedimento

 Testo vigente	LEGGE 25 maggio 1970, n. 352 <i>Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo</i>	
 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352!vig=		

Le **fasi del procedimento** relative al *referendum* costituzionale previsto dall'articolo 138 della Costituzione sono contenute negli articoli da 1 a 26 del **Titolo I della legge 25 maggio 1970, n. 352**.

2.1.1 Fase dell'iniziativa

- Il Ministro della giustizia deve provvedere alla pubblicazione della legge costituzionale, approvata a maggioranza assoluta ma **non a maggioranza dei due terzi**, nella Gazzetta Ufficiale con il titolo "*Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera*", completo della data dell'approvazione finale da parte delle Camere, ma **senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione** (articolo 3 L. 352/1970);

 n. 253 del 30/10/2025	TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE <i>Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare».</i>	
 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/10/30/25A05968/sq		

- Entro **tre mesi** dalla data di pubblicazione, **un quinto** dei membri di una Camera o **500.000** elettori o **5 Consigli regionali** possono avanzare richiesta di *referendum* costituzionale (articolo 3 L. 352/1970).
- La **richiesta** deve essere depositata alla Cancelleria della Corte di Cassazione entro **tre mesi** dalla **pubblicazione** del testo della legge nella **Gazzetta Ufficiale** della Repubblica Italiana (articolo 4 L. 352/1970) secondo le seguenti modalità:
 - a) qualora la richiesta sia effettuata da **un quinto dei membri di una delle Camere**, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla segreteria della Camera cui appartengono, la quale attesta che essi sono parlamentari in carica (articolo 6 L. 352/1970);
 - b) se la richiesta di *referendum* è proposta da **500.000 elettori**, al fine di raccogliere le firme necessarie, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o nell'elenco dei



cittadini italiani residenti all'estero, alla cancelleria della Corte di Cassazione, che ne dà atto con verbale e ne rilascia copia.

Le firme vengono raccolte su appositi fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, che successivamente vengono vidimati dalle segreterie comunali o dalle Cancellerie degli Uffici giudiziari (articolo 7 L. 352/1970);



Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ha introdotto la possibilità di:

- richiedere in **formato digitale il certificato di iscrizione nelle liste elettorali**, necessario per la firma di proposte referendarie (articolo 38-bis, comma 3);
- raccogliere in **formato digitale, attraverso un'apposita piattaforma online e strumenti elettronici, le firme degli elettori**, necessarie per dar corso alle procedure di *referendum* costituzionale, abrogativo o di modificazioni territoriali di cui rispettivamente agli articoli 138, 75 e 132 della Costituzione.

Con il D.P.C.M. 18 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2024, è stata attestata l'operatività della **piattaforma per la raccolta digitale** delle firme degli elettori necessarie per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nonché per i progetti di legge di iniziativa popolare previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione.

Tale piattaforma, curata dal Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica del Ministero della Giustizia, consente di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e permette ai promotori di proposte referendarie, agli Uffici della Corte di Cassazione, ai promotori di proposte di legge di iniziativa popolare e alle Camere, di gestire in formato digitale tutte le fasi del procedimento referendario, o legislativo, monitorando in tempo reale il progresso nella raccolta delle firme nonché la correttezza delle certificazioni elettorali dei cittadini.

I sistemi di accesso alla piattaforma, Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS), garantiscono, anche grazie all'integrazione con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), l'autenticità dei firmatari e la validità delle firme raccolte.

- c) relativamente alla richiesta da parte di **cinque Consigli regionali**, il Consiglio regionale che intende assumere l'iniziativa deve adottare apposita deliberazione, approvata dallo stesso Consiglio regionale, contenente l'indicazione della legge costituzionale nei confronti della quale si vuole promuovere il *referendum*.

Tali deliberazioni sono comunicate ai Consigli regionali di tutte le altre regioni della Repubblica, con l'invito, ove adottino uguale deliberazione, a darne notizia al Consiglio che ha preso l'iniziativa, perché vi dia seguito (articoli 10 e 11 L. 352/1970).



2.1.2 Fase di verifica della legittimità

Presso la Corte di Cassazione è costituito l'**Ufficio centrale per il referendum** che verifica la conformità della richiesta di *referendum* alle norme dell'articolo 138 della Costituzione e della legge; sulla legittimità della richiesta l'Ufficio decide con ordinanza entro 30 giorni dalla sua presentazione e contesta, entro lo stesso termine, le eventuali irregolarità ai presentatori.



L'**Ufficio centrale per il referendum** è composto dai tre presidenti di Sezione della Corte di Cassazione più anziani nonché dai tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione. Il più anziano dei tre presidenti presiede l'Ufficio mentre gli altri esercitano le funzioni di vice presidente [articolo 12, primo comma, legge n. 352/1970].

L'**ordinanza dell'Ufficio centrale** che decide sulla legittimità della richiesta di *referendum* costituzionale è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Corte costituzionale; viene poi notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro cinque giorni, rispettivamente ai delegati dei parlamentari richiedenti oppure ai presentatori della richiesta dei 500 mila elettori oppure ai delegati dei cinque consigli regionali.

2.1.3 Fase della indizione del *referendum*

Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, **entro sessanta giorni** dalla comunicazione dell'ordinanza di conformità della richiesta emessa dall'**Ufficio centrale per il referendum** presso la Corte di Cassazione.

Il *referendum* si svolge in una **domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione** del decreto di indizione.



Non si applicano al *referendum* costituzionale previsto dall'articolo 138 della Costituzione le disposizioni relative al *referendum* abrogativo secondo cui, qualora intervenga lo scioglimento anticipato delle Camere, o di una di esse, il *referendum* già indetto viene sospeso all'atto della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del D.P.R. di indizione dei comizi elettorali e i termini del procedimento per il *referendum* già indetto riprendono a decorrere dal 365° giorno successivo alla data delle elezioni.



➤ Il decreto di indizione del *referendum* popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026

Indizione del *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025.

 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA n.10 del 14/1/2026	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 2026
	https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2026/01/14/10/sg/pdf

➤ Precisazione del quesito del *referendum* popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026

Precisazione del quesito del *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025.

 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA n.31 del 7/1/2026	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2026
	https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2026/02/07/31/sg/pdf

➤ L'avviso agli elettori tramite affissione del manifesto di convocazione dei comizi

I comuni procedono, entro il 45° giorno antecedente la data di votazione, alla pubblicazione all'albo pretorio *online* e all'affissione in altri luoghi pubblici del manifesto, a firma del sindaco, con il quale viene dato annuncio agli elettori della convocazione dei comizi per la consultazione referendaria, della data e degli orari della votazione [articolo 11, quarto comma, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, e articolo 32, commi 1 e 5, legge n. 69/2009].



REFERENDUM COSTITUZIONALE
DI DOMENICA 22 E LUNEDÌ 23 MARZO 2026
CONVOCAZIONE DEI COMIZI

COMUNE DI
IL SINDACO

Visto l'articolo 138, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo" e successive modificazioni;

Visto l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, applicabile ai *referendum* a norma dell'articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, in fase di conversione, recante "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026";

RENDE NOTO

che, con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale – Serie Generale* n. 10 del 14 gennaio 2026, sono stati convocati i comizi per i giorni di **domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026** e che, con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale – Serie Generale* n. 31 del 7 febbraio 2026, è stato precisato il quesito per lo svolgimento del seguente

REFERENDUM COSTITUZIONALE

«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?».

Le operazioni preliminari degli uffici di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 21 marzo 2026.

LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEI GIORNI DI DOMENICA 22 MARZO, DALLE ORE 7 ALLE ORE 23, E DI LUNEDÌ 23 MARZO 2026, DALLE ORE 7 ALLE ORE 15.

....., addì 2026

IL SINDACO

L'ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO
LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE (O UN ATTESTATO SOSTITUTIVO) E UN
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO



2.1.4 Fase dello svolgimento del *referendum* e proclamazione dei risultati

Le schede per i *referendum*, secondo il modello prescritto dalla legge, sono fornite dal Ministero dell'interno e contengono il quesito formulato nella richiesta di *referendum*, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

L'esito del *referendum* è accertato dall'Ufficio centrale per il referendum (paragrafo 8) che procede alla proclamazione dei risultati mediante attestazione che la legge di revisione della Costituzione o la legge costituzionale sottoposta a *referendum* ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero dei voti affermativi non è maggiore del numero dei voti negativi (art. 24 legge n. 352/1970).

Successivamente il **Presidente della Repubblica**, in base al verbale che gli è trasmesso dall'Ufficio centrale per il referendum, qualora risulti che la legge sottoposta a *referendum* abbia riportato un maggior numero di voti validi favorevoli, procede alla **promulgazione** della legge costituzionale (articolo 25, legge n. 352/1970) (paragrafo 8).

Nel caso in cui il risultato del *referendum* sia **sfavorevole** all'approvazione della legge, il Ministro della giustizia, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio centrale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato medesimo nella Gazzetta Ufficiale (articolo 26, legge n. 352/1970) (paragrafo 8).



Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i **seggi**, nonché alle operazioni degli **Uffici provinciali per il referendum** (paragrafo 7.1) e dell'**Ufficio centrale per il referendum** (paragrafo 8) possono **assistere**, ove lo richiedano, un **rappresentante effettivo** e un **rappresentante supplente** di ognuno dei **partiti**, o dei **gruppi politici** rappresentati in Parlamento, e dei **promotori del referendum** (articolo 19, secondo comma, legge n. 352/1970).

2.2 Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026

Per il **contemporaneo svolgimento** nell'anno 2026 del *referendum* costituzionale di cui all'articolo 138 della Costituzione e delle **elezioni suppletive della Camera dei deputati** nei collegi uninominali 01- Rovigo e 02- Selvazzano Dentro della VIII Circoscrizione Veneto 2, l'articolo 1 del **decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196** stabilisce che, per gli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, si applicano le **disposizioni previste per le elezioni politiche suppletive**.

- Le operazioni di votazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n.147, si svolgono nella giornata di **domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.**



- Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, **nell'ordine**, allo scrutinio relativo alle **consultazioni referendarie** e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle **elezioni politiche suppletive**.
- Lo scrutinio relativo alle eventuali elezioni circoscrizionali è rinviato alle ore 9 del martedì.



n. 299 del
27/12/2025

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2025, n. 196 (convertito con modificazioni dalla legge 13 febbraio 2026, n. 18 – G.U. n. 36 del 13 febbraio 2026)

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni elettorali e referendarie dell'anno 2026



<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/27/25G00210/SG>
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/02/13/26G00036/SG>

Le elezioni suppletive della Camera dei deputati avvengono in seguito alle dimissioni dei deputati Alberto Stefani, eletto Presidente della regione Veneto, e Massimo Bitonci, nominato assessore alle imprese e al commercio della medesima regione.



3. LA RIFORMA COSTITUZIONALE

3.1 Il testo della legge costituzionale a fronte con il testo vigente della Costituzione

COSTITUZIONE: TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE: TESTO MODIFICATO
PARTE II	
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	
TITOLO II	
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	
articolo 87	articolo 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.	Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.
TITOLO IV	
LA MAGISTRATURA	
SEZIONE I – Ordinamento giurisdizionale	
articolo 102	articolo 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.	La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le



Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

articolo 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

articolo 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere **ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.**

Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto, **rispettivamente**, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono **estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.**

Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.

I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.



articolo 105	articolo 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.	Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all'Alta Corte disciplinare. L'Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni. L'incarico non può essere rinnovato. L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le



	forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.
articolo 106	articolo 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.	Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
articolo 107	articolo 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.	I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.



articolo 110	articolo 110
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.	Ferme le competenze di ciascun Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
	Disposizioni transitorie
	1. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore. 2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Il Parlamento, con l'approvazione definitiva della legge costituzionale del 30 ottobre 2025, ha introdotto la cosiddetta **"riforma della separazione delle carriere dei magistrati"** ma, poiché in seconda lettura non è stata raggiunta la maggioranza dei due terzi, la legge **può essere sottoposta a referendum confermativo**, come previsto dall'articolo 138 della Costituzione.

Nello specifico, la legge prevede per i magistrati **due carriere separate**: una per i magistrati **giudicanti** e una per quelli **requirenti**, ciascuna con un **proprio Consiglio Superiore della Magistratura**.

La riforma incide in modo diretto sugli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Carta costituzionale e introduce una distinzione formale e funzionale tra magistratura **giudicante** e magistratura **requirente**.

In altri termini, "separazione delle carriere" significa che i giudici e i pubblici ministeri, che facevano parte di un unico corpo, la magistratura ordinaria, e che condividevano il medesimo Consiglio Superiore della Magistratura, ora, con la riforma, avranno propri organi di autogoverno, autonomi e indipendenti:

- il **Consiglio Superiore della Magistratura giudicante**, competente per i giudici;
- il **Consiglio Superiore della Magistratura requirente**, competente per i pubblici ministeri.

Ognuno di questi organi sarà **presieduto dal Presidente della Repubblica** e avrà una propria composizione mista: **due terzi** dei membri saranno magistrati estratti a sorte della rispettiva carriera, mentre **un terzo** sarà formato da professori universitari e avvocati con almeno quindici anni di esperienza, scelti tramite sorteggio da un elenco predisposto dal Parlamento.



La riforma introduce anche un nuovo organismo, l'**Alta Corte disciplinare**, che sarà composta da **quindici giudici**, scelti tra magistrati e giuristi di comprovata esperienza, e che avrà il compito di decidere sulle questioni disciplinari riguardanti tutti i magistrati, garantendo uniformità e indipendenza.

In particolare, i quindici giudici dell'Alta Corte disciplinare saranno:

- tre giudici nominati dal Presidente della Repubblica, scelti tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno vent'anni di esercizio;
- tre giudici estratti a sorte da un elenco di professionisti con i medesimi requisiti, compilato dal Parlamento;
- nove magistrati appartenenti:
 - ➡ sei alla carriera giudicante
 - ➡ tre alla carriera requirenteselezionati per sorteggio tra coloro che abbiano almeno vent'anni di servizio e svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.

La legge prevede anche l'elezione del presidente dell'**Alta Corte disciplinare** tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento.

I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni e l'incarico non può essere rinnovato.



4. LA SCHEDA DI VOTO – IL QUESITO – IL COLORE

- Le schede per il *referendum*, di carta consistente e di tipo unico sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle "N" e "O" allegate alla legge n. 70/1980.

Esse contengono il quesito formulato a termini dell'articolo 16 della legge n. 352/1970, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

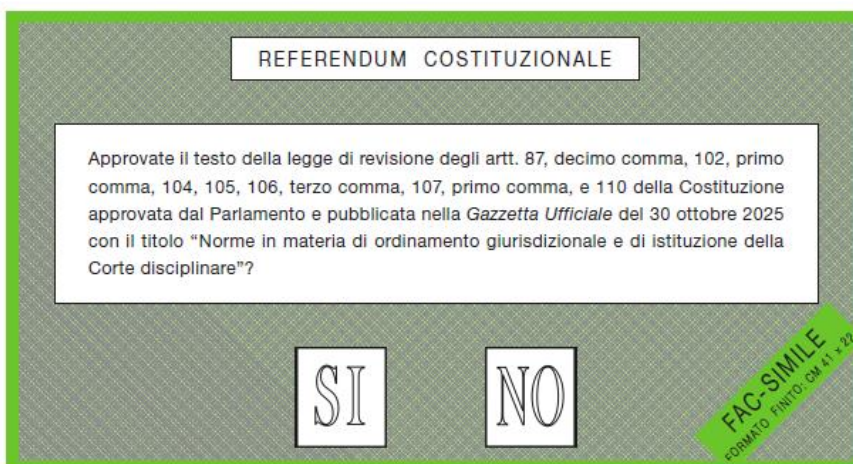


Le schede di voto sono stampate dalle tipografie autorizzate iscritte all'Albo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

- Il *referendum* costituzionale ha il seguente quesito:

«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?».

- Il colore della scheda di voto è verde (codice Pantone® 375 - U).





5. IL VOTO IN ITALIA

5.1 L'elettorato attivo

L'**elettorato attivo** consiste nella capacità giuridica di **votare** e necessita del possesso dei seguenti **requisiti**:

- la cittadinanza italiana;
- la maggiore età, cioè 18 anni compiuti entro il giorno della votazione.



Costituzione

Articolo 48, modificato dalla legge costituzionale n. 1/2000

Sono **elettori** tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la **maggiore età** (primo comma).

Il **voto** è **personale** ed **eguale**, **libero** e **segreto**. Il suo esercizio è **dovere civico** (secondo comma).

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del **diritto di voto** dei **cittadini residenti all'estero** e ne assicura l'effettività. A tale fine è **istituita una circoscrizione Estero** per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il **diritto di voto** non può essere **limitato** se non per **incapacità civile** o per **effetto di sentenza penale irrevocabile** o nei casi di **indegnità morale** indicati dalla legge (quarto comma).

Il d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni recante "*Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*" prevede, all'articolo 2, alcune cause di **perdita del diritto elettorale**:

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223

Articolo 2

Non sono elettori (*comma 1*):

- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, come modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi (lettera b);
- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi (lettera c);
- i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici (lettera d);
- coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata (lettera e).

Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato (*comma 2*).

* L'articolo 3 della citata legge 1423/1946 è stato abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 che all'articolo 116 prevede un espresso richiamo alle corrispondenti proprie disposizioni (vedi nello specifico l'articolo 6 del d.lgs. 159/2011 riportato nel riquadro successivo).



GAZZETTA
UFFICIALE
n. 106 del
28/4/1967



D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

Articolo 6

Tipologia delle misure di prevenzione e loro presupposti:

- la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (comma 1);
- il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quello di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni (comma 2);
- l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale (comma 3).

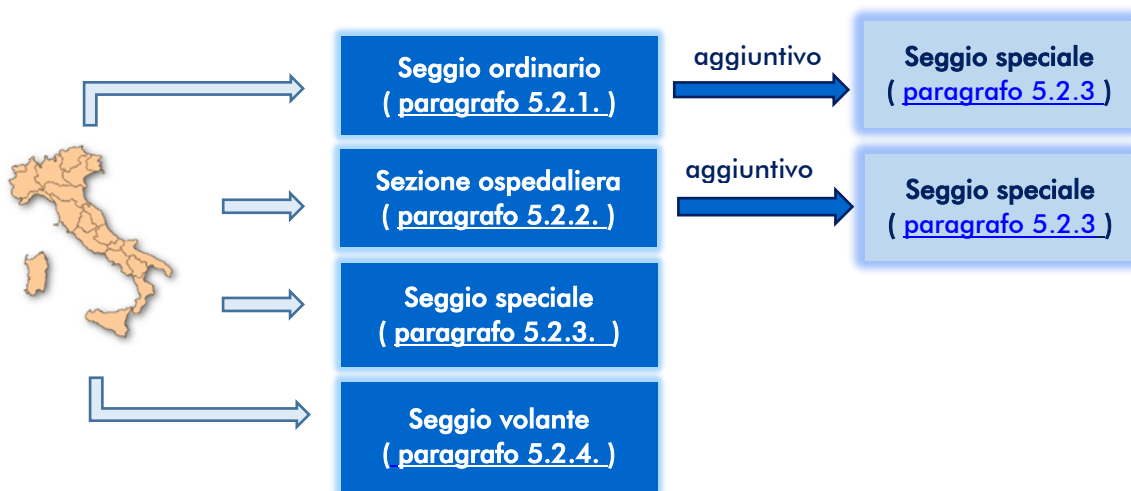
Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis del codice di procedura penale (comma 3-bis).



5.2 I seggi elettorali

L'espressione del suffragio deve rispettare i **principi costituzionali** della **personalità, uguaglianza, libertà e segretezza del voto** stesso.

La messa a disposizione e l'allestimento delle sedi dei seggi elettorali sul territorio nazionale rientra nelle competenze delle Amministrazioni comunali.



Relativamente alle operazioni di voto e scrutinio, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti le norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al d.P.R. n. 361/1957 (articolo 50, legge n. 352/1970, modificato dall'articolo 23, comma 2, lettera e/).

Alle **operazioni** di ogni **seggio** ordinario, ospedaliero, speciale e volante in Italia e di quelli di scrutinio costituiti presso la circoscrizione Estero ([paragrafo 7.2.2](#)) possono assistere i **rappresentanti**, uno **effettivo** e uno **supplente**, dei **promotori del referendum**, dei **partiti** o dei **gruppi politici** rappresentati nel **Parlamento**, se designati (articolo 19, legge n. 352/1970, articolo 13, comma 3, d.P.R. n. 104/2003, e articolo 25, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957).



Le **designazioni** dei rappresentanti possono essere **presentate entro il giovedì antecedente** la data di **votazione** alla segreteria del **comune** che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio.

Le **designazioni** possono essere anche **presentate direttamente** ai singoli **presidenti di seggio** il **sabato pomeriggio**, durante la costituzione/insediamento del seggio o la **domenica mattina** prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

I rappresentanti e i componenti del seggio sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell'elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore medesimo (provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali del 18 aprile 2019 e del 6 marzo 2014 pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali nn. 105 del 7 maggio 2019 e 71 del 26 marzo 2014).

5.2.1 Il seggio ordinario – Ufficio elettorale di sezione

(articolo 19 della legge n. 352/1970)

Per ogni sezione elettorale è istituito un **Ufficio elettorale di sezione**, composto da:

- un **presidente**;
- **tre scrutatori** (di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente);
- un **segretario**.



n. 139 del
3/6/1957 e
n. 303 del
30/12/2005

Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

Articolo 40

L'ufficio di **presidente**, di **scrutatore** e di **segretario** è **obbligatorio** per le persone designate (primo comma).

Uno degli **scrutatori**, a scelta del presidente, assume le funzioni di **vicepresidente**; lo coadiuva e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento (secondo comma).

Tutti i **membri** dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, **pubblici ufficiali** durante l'esercizio delle loro funzioni (terzo comma, modificato dall'articolo 6, comma 13, legge n. 270/2005).

Per la **validità** delle operazioni del seggio devono essere **sempre presenti** almeno **tre** componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente (articolo 66, secondo comma, T.U. n. 361/1957).



Per i **reati** commessi in **danno** dei **membri** dell'Ufficio elettorale di sezione, compresi i **rappresentanti** dei promotori del *referendum* e dei partiti/gruppi politici presenti nel Parlamento, si procede con giudizio direttissimo (articolo 112, d.P.R. n. 361/1957).

L'**ubicazione** dei **seggi elettorali** è prevista in edifici pubblici, talvolta anche non scolastici (articolo 17, comma 50, della legge n. 127/1997).



È il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** che **impartisce** ai **dirigenti** degli **uffici scolastici regionali** opportune **istruzioni** affinché gli stessi mettano a disposizione delle amministrazioni comunali i **locali scolastici** nei giorni strettamente necessari per l'approntamento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio.

Normalmente il **locale** viene messo a **disposizione** il **venerdì antecedente** il giorno della **votazione** fino al giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio.



Testo vigente

Articolo 38, testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967, modificato dall'articolo 8, comma 1, D.L. n. 75/1981, convertito con modificazioni dalla legge n. 219/1981

Disciplina il numero delle sezioni elettorali nei fabbricati sedi dei seggi



<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art38>

➤ **Le caratteristiche dei locali sedi dei seggi**

L'articolo 42, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, applicabile anche alle consultazioni referendarie, prevede che siano assicurate alcune particolari **caratteristiche strutturali** e di capienza dei **locali** che **ospitano** i **seggi**, tra cui:

- la **sala della votazione** (cosiddetta "*sala delle elezioni*"), delimitata da una porta di ingresso, è destinata ai componenti del seggio e ai rappresentanti dei promotori del *referendum* e dei partiti/gruppi politici presenti nel Parlamento. Gli elettori possono entrarvi solo per votare e, pertanto, occorre che vi sia uno spazio antistante ove gli elettori possono attendere il proprio turno prima di fare ingresso nella sezione elettorale per le operazioni di voto;
- in ciascun **seggio**, salva comprovata impossibilità logistica, devono essere predisposte **quattro cabine**, di cui una destinata alle persone con disabilità, collocate in maniera da rimanere isolate, oltre ad essere munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Il seggio deve essere dotato di un **tavolo** collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'**urna** deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti.



L'accessibilità del seggio elettorale



Gli arredi della **sala di votazione** dei seggi elettorali devono essere disposti in modo da permettere agli **elettori con disabilità** di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le **funzioni di componente** di seggio o di **rappresentante** dei promotori del *referendum* e dei partiti/gruppi politici.

Deve essere predisposta almeno una **cabina** per consentire agevolmente l'accesso alle persone con disabilità e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, o un tavolo munito di ripari, che garantisca la stessa segretezza.

I seggi debbono essere poi raggiungibili anche dall'esterno, dove deve essere segnalata l'**accessibilità** attraverso il **simbolo della carrozzina**, tramite percorsi accessibili.

5.2.2 La sezione ospedaliera

La **sezione ospedaliera** opera esattamente come il **seggio ordinario**.



n. 139 del
3/6/1957

Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

Articolo 52

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una **sezione elettorale** per ogni 500 letti o frazione di 500 [primo comma].

Gli **elettori** che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono **iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione**, a cura del presidente del seggio: alle **sezioni ospedaliere** possono, tuttavia, essere assegnati, per l'esercizio del **voto**, gli **elettori** facenti parte del **personale** dell'Istituto di cura, che ne facciano domanda al comune.

L'articolo 9, comma 9, della legge n. 136/1976, prevede la possibilità di **istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale** ([paragrafo 5.2.3](#)) per la raccolta del voto dei ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono accedere alla cabina di votazione.

5.2.3 Il seggio speciale

(articoli 8 e 9, legge n. 136/1976, e articolo 1, primo comma, lettere d) ed e), del D.L. n. 161/1976, convertito con modificazioni dalla legge n. 240/1976)

In occasione di ogni consultazione, un **seggio speciale** viene **costituito in aggiunta al seggio ordinario** o alla **sezione ospedaliera**:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di detenzione e di custodia preventiva;



- presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il **seggio speciale** è composto da un **presidente**, nominato dal presidente della Corte d'Appello, e da **due scrutatori**, di cui uno con mansioni di segretario, nominati dalla Commissione elettorale comunale.

Il **seggio speciale** che opera presso un **luogo di cura** può essere incaricato anche della **raccolta del voto** presso il **domicilio** di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura ([paragrafo 5.5.5](#)).

I **compiti** del seggio speciale si esauriscono non appena le schede votate, racchiuse in apposito plico, vengono portate nella sede della sezione elettorale (ordinaria od ospedaliera) e immediatamente immesse nella stessa urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.

I **componenti** del seggio speciale **non** devono prendere parte ad alcuna altra **operazione** del procedimento elettorale (ad esempio: non devono partecipare alle operazioni di autenticazione delle schede).

5.2.4 Il seggio volante – Ufficio distaccato di sezione

(articolo 53, T.U. n. 361/1957, e articolo 1, D.L. n. 1/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 22/2006)

Il seggio volante viene **costituito**:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono elettori ammessi a votare al loro domicilio.

Il seggio volante è composto dal **presidente**, da **uno scrutatore** e dal **segretario** del **seggio ordinario** nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura con meno di 100 posti letto e/o dimorano elettori ammessi al voto domiciliare ([paragrafo 5.5.4](#)).

Lo scrutatore del seggio volante è **designato** mediante sorteggio tra gli scrutatori del seggio ordinario.

Il seggio volante ha il **compito** di:

- **raccogliere** il voto degli elettori ricoverati nei predetti luoghi di cura e di quelli che votano al proprio domicilio;
- **portare** le schede votate, racchiuse piegate in apposito plico, nella sede della sezione elettorale "madre" da cui si distacca provvisoriamente il seggio volante medesimo;
- **immettere** immediatamente tali schede piegate nella stessa urna dove confluiscono le altre schede votate dagli elettori della sezione stessa.



5.3 I componenti dei seggi elettorali

Ruolo	Nominato	Requisiti essenziali per la nomina	Data nomina in generale	Seggio ordinario e sezione ospedaliera	Seggio speciale	Seggio volante
				numero componenti		
Presidente	dal Presidente della Corte di Appello	Iscrizione all'Albo dei presidenti di seggio	entro il 30° giorno antecedente la votazione	1	1	1 (del seggio ordinario)
Vice presidente	tra gli scrutatori	di legge	all'atto dell'insediamento del seggio	1 (tra gli scrutatori)	-	-
Scrutatore	dalla Commissione elettorale comunale	Iscrizione all'Albo degli scrutatori di seggio	mediante nomina tra il 25° ed il 20° giorno antecedente la votazione	3 4 (*)	2	1 (del seggio ordinario)
Segretario	dal Presidente	di legge	prima della costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione	1	1 (tra i 2 scrutatori)	1 (del seggio ordinario)

(*) per i seggi costituiti:

- presso l'Ufficio centrale o decentrato per la circoscrizione Estero (scrutinio dei voti degli elettori italiani all'estero) [articolo 13, comma 3, legge n. 459/2001];
- per gli Uffici di sezione (seggio ordinario) nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di 100 posti letti e/o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare [articolo 2, legge n. 199/1978, modificato dall'articolo 2, legge n. 46/2009].

N:B.

Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie 2026

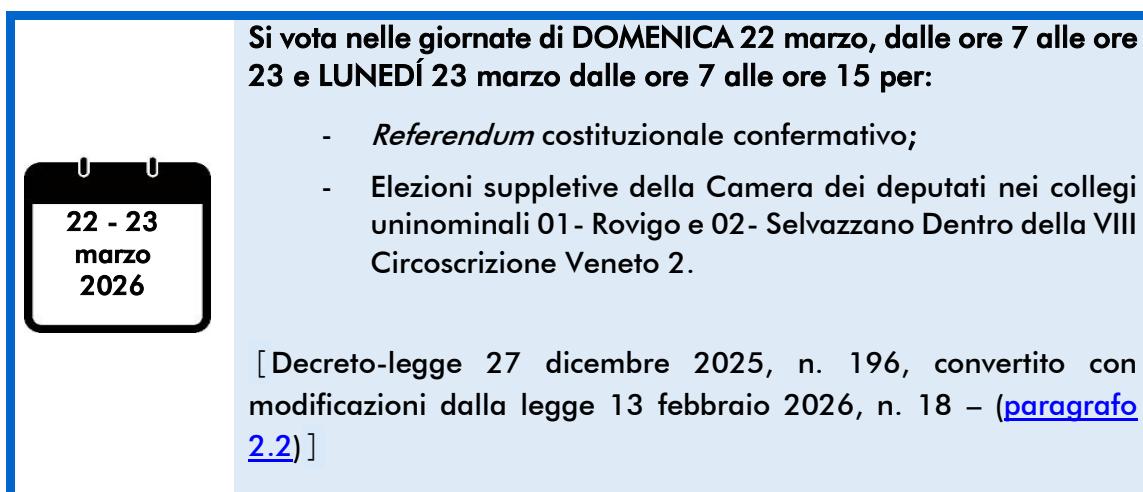
Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, convertito con modificazioni dalla legge 13 febbraio 2026, n. 18, per il **concomitante svolgimento** con il **referendum** delle elezioni **suppletive della Camera dei deputati**, si applicano, **per gli adempimenti comuni**, ivi compresi quelli concernenti la **composizione**, il funzionamento e i compensi degli uffici sezionali, le disposizioni previste per le elezioni politiche.

Ne consegue che il numero degli scrutatori **negli uffici elettorali di sezione dove si svolge contemporaneamente il referendum e le elezioni suppletive della Camera dei deputati**, sarà di 4 (quattro), ex articolo 34 del D.P.R. n. 361/1957 ([paragrafo 2.2](#)).



5.4 Le operazioni di voto

5.4.1 Gli orari della votazione



Domenica 22 marzo 2026



Lunedì 23 marzo 2026



SCRUTINIO



5.4.2 L'elettore al seggio (schema riassuntivo)





5.4.3 L'identificazione dell'elettore

Per poter votare occorre presentarsi al seggio con:

- la **tessera elettorale** con almeno uno spazio vuoto dei diciotto previsti per la certificazione del voto, o l'**attestato del sindaco** sostitutivo della tessera;
- un **documento** di riconoscimento per l'**identificazione**.

I **documenti di riconoscimento ammessi al seggio** sono compresi in tre categorie (articolo 57, secondo comma, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957):

- la **carta d'identità** ed ogni altro **documento di riconoscimento** munito di fotografia, rilasciato da una Pubblica amministrazione italiana o di altri Stati (**patente di guida, patente nautica, passaporto, libretto di pensione, porto d'armi, tessera AT, altro**) [articolo 1, comma 1, lettere *c)* e *d)*, T.U. n. 445/2000]. Questi **documenti possono essere utilizzati anche se scaduti** purché risultino regolari sotto ogni altro aspetto e la fotografia assicuri la precisa identificazione dell'elettore;
- la **tessera di riconoscimento** rilasciata dall'**Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia**, che dev'essere munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
- la **tessera di riconoscimento** rilasciata da un **ordine professionale**, munita di fotografia.

In **manca** di un **documento di identificazione** idoneo, l'**elettore può essere riconosciuto** anche con le seguenti modalità:

- da uno dei **membri del seggio** che conosce personalmente l'elettore e ne attesta l'identità (articolo 57, terzo comma, T.U. n. 361/1957);
- da un **altro elettore** del comune, noto al seggio e provvisto di documento di identificazione valido, che ne attesta l'identità. In questo caso il presidente avverte l'elettore delle pene stabilite per chi afferma il falso, per chi concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o all'esclusione di chi ne ha diritto (articolo 57, quarto comma, T.U. n. 361/1957);
- dalla **ricevuta** della richiesta di rilascio della **Carta d'Identità Elettronica (CIE)**, in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce.



E' consigliabile verificare per tempo il possesso dei documenti necessari per l'espressione del voto al seggio.

5.5 Le particolari categorie di elettori che votano in Italia

5.5.1 I componenti e gli addetti alla sicurezza del seggio

Gli **ufficiali** e gli **agenti** della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, il **presidente**, gli **scrutatori** e il **segretario** del seggio **votano** nel **seggio** presso il quale **esercitano** il proprio **Ufficio**, anche se iscritti in altra sezione del proprio comune o di un altro comune (articolo 48, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957).

I **rappresentanti dei promotori del referendum** e dei **partiti/gruppi politici rappresentati in Parlamento**, se designati, votano nel seggio presso il quale esercitano le loro funzioni, purché siano iscritti nelle liste degli elettori di un qualunque comune italiano.



I soggetti citati dovranno esibire la propria tessera elettorale per verificare se non hanno già votato in un'altra sezione elettorale.



5.5.2 I militari delle Forze armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, gli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché i naviganti (*aviatori e marittimi*)

- **I militari delle Forze armate** nonché gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli altri elettori (articolo 49, primo comma, T.U. n. 361/1957, modificato da ultimo dall'articolo 8, comma 1, legge n. 271/1991, e articolo 1490, d.lgs. n. 66/2010).

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista, previa esibizione della tessera elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta (articolo 49, secondo comma, T.U. n. 361/1957).

La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente del seggio (articolo 49, quarto comma, T.U. n. 361/1957).



Al fine di evitare abusi o irregolarità da parte di soggetti estranei alle Forze armate o a Organi ad esse assimilati, i Comandanti dei reparti e dei Corpi predispongono, per ciascun dipendente, un'apposita **attestazione di servizio**, da esibire al presidente del seggio, che contiene l'indicazione del comune in cui è di stanza il reparto a cui il dipendente è assegnato, apponendovi il bollo del Comando e la propria firma.

Per coloro che sono distaccati in altra sede per **esigenze di ordine pubblico**, l'**attestazione** deve recare, in aggiunta, l'indicazione del comune in cui voteranno.

Analoga attestazione è predisposta dai Comandi o dagli Uffici competenti per i dipendenti che prestano servizio isolato fuori dal comune nelle cui liste sono iscritti.



I **militari** o gli **appartenenti** ai Corpi predetti che si trovano in **licenza** (ad esempio: licenza ordinaria, convalescenza, altro) fuori dalla sede del Corpo e fuori dal territorio del comune nelle cui liste sono iscritti, possono votare nel comune in cui si trovano presentando al presidente del seggio il foglio di licenza, ovvero un documento equivalente, e la tessera elettorale.



È **vietato** recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali (articolo 49, terzo comma, T.U. n. 361/1957).

- I **naviganti** (*aviatori e marittimi*) fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel comune ove si trovano (articolo 50, primo comma, T.U. n. 361/1957, modificato dall'articolo 2, comma 1, legge n. 160/1993).



Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa **esibizione della tessera elettorale** corredata dai seguenti documenti:

- a) **certificato** del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;
- b) **certificato** del Sindaco del comune attestante l'avvenuta notifica telegrafica (o fatta con altro mezzo equipollente), da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del comune che ha rilasciato la tessera elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel comune in cui si trova per causa di imbarco.

Sono **iscritti**, a cura del presidente della sezione, previa esibizione della tessera elettorale, in una **lista aggiunta** o nella **stessa lista aggiunta** dei militari e degli appartenenti ai **corpi organizzati**, se presenti.



L'interessato deve **presentare**, presso la segreteria del **comune** in cui si trova, una **domanda** scritta dichiarando l'intenzione di votare nel comune.

I **sindaci** dei comuni che hanno **rilasciato** i suddetti **certificati**, sulla base delle notifiche telegrafiche (o fatte con altro mezzo equipollente), compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione (articolo 50, ultimo comma, T.U. n. 361/1957, modificato dall'articolo 2, comma 1, legge n. 160/1993).

5.5.3 Gli elettori ammessi al voto, nella sezione elettorale in cui non sono iscritti, in base ad una sentenza o all'attestazione del sindaco

Ha diritto di votare l'elettore che presenta al presidente di seggio:

- una **sentenza** che lo dichiara elettore del comune (articolo 47, secondo comma, T.U. n. 361/1957);
- l'**attestazione** di ammissione al voto da parte del sindaco nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato (articolo 32-*bis*, d.P.R. n. 223/1967, introdotto dall'articolo 3, comma 1, legge n. 40/1979).

5.5.4 Il voto domiciliare per gli elettori con disabilità che renda impossibile l'allontanamento dalla loro abitazione

Articolo 1, D.L. n. 1/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 22/2006, successivamente modificato dall'articolo 1, legge n. 46/2009. - Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

Sono **ammessi al voto domiciliare**, in un qualsiasi comune, gli **elettori con disabilità**, con **necessità di sostegno elevato o molto elevato**, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto e accompagnamento, e gli **elettori con disabilità** che si trovino in condizioni di **dipendenza continuativa** e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da



impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano (articolo 1 del decreto-legge n. 1/2006, come modificato dalla legge n. 46/2009 e articolo 4 d.lgs n. 62/2024).

L'**elettore** interessato deve far **pervenire** al **sindaco** del **comune** nelle cui liste elettorali è **iscritto** - in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione - quanto segue:

- un'espressa **dichiarazione** in carta libera attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa, possibilmente, con un recapito telefonico;
- un idoneo **certificato**, rilasciato dal funzionario **medico**, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di disabilità, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali;
- la **copia della tessera elettorale**.



I **funzionari medici** designati al rilascio dei certificati medici **non** possono essere **candidati** né **parenti** fino al quarto grado di candidati (articolo 56, comma 1, T.U. n. 361/1957, modificato dall'articolo 9, comma 1, legge n. 271/1991).

Il **sindaco**, appena ricevuta la documentazione, previa verifica della sua regolarità e completezza, **provvede**:

- ad **includere** i nomi degli **elettori** ammessi al **voto a domicilio** in appositi **elenchi** distinti per sezioni. Gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione elettorale, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- a **rilasciare** agli elettori richiedenti un'**attestazione** dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
- a **pianificare e organizzare**, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.



Qualora gli **ammessi al voto domiciliare** abbiano la **dimora ubicata in altro comune**, entro il settimo giorno antecedente la data di votazione, i sindaci dei comuni nei quali è iscritto l'elettore richiedente devono comunicare al sindaco di ciascuno dei comuni interessati l'elenco dei predetti dimoranti nel rispettivo ambito territoriale con l'indicazione, per ogni elettore: cognome e nome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo della dimora e, possibilmente un recapito telefonico.

La **raccolta del voto** avviene a cura dell'**Ufficio distaccato di sezione** o "**seggio volante**" ([paragrafo 5.2.4](#)), durante le **ore** in cui è **aperta la votazione**, assicurando, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.



Il voto può essere **raccolto**, tuttavia, anche dal **seggio speciale** che opera presso un luogo di cura **ubicato** nelle **vicinanze** della **dimora** degli **elettori** interessati ([paragrafo 5.2.3](#)).



I comuni, nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare, devono organizzare il **servizio di accompagnamento** dei componenti dei seggi **presso l'abitazione** di tali elettori anche utilizzando gli automezzi che – ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge n. 104/1992 – vengono adibiti al trasporto presso i seggi degli elettori con disabilità.

5.5.5 Gli elettori degenti in ospedali e case di cura, dei ricoverati in case di riposo e i tossicodipendenti degenti presso comunità

➤ Gli elettori degenti in ospedali e case di cura

Sono ammessi a votare nel **luogo di ricovero**, se **iscritti nelle liste elettorali dello stesso comune** o di altro comune del territorio nazionale, previa esibizione della tessera elettorale (articoli 51, 52 e 53, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957). Gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una **dichiarazione** attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura.

La **dichiarazione** deve espressamente riportare:

- il **numero della sezione** elettorale alla quale l'elettore è assegnato;
- il **numero di iscrizione** dell'elettore nella lista elettorale di sezione, risultante dalla tessera elettorale;
- l'attestazione in calce del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto;

e deve essere inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

Il **sindaco**, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad **includere i nomi** dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni.

Gli elenchi sono consegnati, entro il giorno antecedente la data di votazione, al presidente di ciascuna sezione elettorale, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

- a **rilasciare** immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma (o con altro mezzo equivalente), un'**attestazione** dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
- a **rimettere**, per gli elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni, l'**elenco degli elettori** ai quali è stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza.



➤ **Gli elettori ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità**

Sono **ammessi a votare** nel luogo di ricovero, nell'ambito del comune interessato, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sia i **degenti** nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, sia i **tossicodipendenti** ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private, iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota dal presidente del seggio in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

La **raccolta del voto** avviene a cura dell'**Ufficio distaccato di sezione** o "**seggio volante**" ([paragrafo 5.2.4](#)), concordando possibilmente, con le strutture medico-sanitarie di ricovero e assistenza, l'orario di raccolta del voto.

5.5.6 Il voto dei detenuti

I detenuti in possesso del diritto di elettorato attivo sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva (articolo 8, legge n. 136/1976, modificato dall'articolo 13, comma 1, d.P.R. n. 299/2000).

Il **detenuto** elettore deve far **pervenire**, non oltre il **terzo giorno** antecedente la data della votazione, per il **tramite** del **direttore** dell'Istituto di prevenzione e pena, al **sindaco** del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una **dichiarazione** attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova.

La **dichiarazione** deve espressamente **riportare**:

- il **numero** della **sezione** alla quale l'elettore è assegnato;
- il **numero** di **iscrizione** nella lista elettorale di sezione, risultante dalla tessera elettorale;
- l'**attestazione** in calce del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore.

Il **sindaco**, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, **provvede**:

- ad **includere** i nomi dei **detenuti** richiedenti in appositi **elenchi** distinti per sezioni. Gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione elettorale, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- a **rilasciare** immediatamente ai **detenuti** richiedenti, per telegramma o con altro mezzo equivalente, un'**attestazione** dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
- a **rimettere**, per gli elettori detenuti presso istituti ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni, l'elenco degli elettori ai quali è stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione dell'istituto o di altra struttura penitenziaria.

I **detenuti** possono **votare** esclusivamente previa **esibizione**, oltre che della **tessera elettorale**, anche dell'**attestazione** che, a cura del presidente del seggio speciale, è



ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (articolo 13, comma 1, d.P.R. n. 299/2000).

Il voto degli elettori **detenuti** è raccolto da un **seggio speciale** ([paragrafo 5.2.3](#)).

Qualora in un **luogo** di detenzione i **detenuti** aventi diritto al voto siano **più di 500**, la **Commissione elettorale circondariale**, su proposta del sindaco del comune, entro il secondo giorno antecedente quello della votazione, **ripartisce** i **detenuti** stessi, ai fini della raccolta del voto, tra **due seggi speciali** che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione elettorale ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua (articolo 9, ultimo comma, legge n. 136/1976).



Gli **agenti di custodia** del luogo di reclusione o custodia preventiva possono esprimere il voto presso qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, ma **non** possono esprimere il voto presso i **seggi speciali** costituiti per il voto dei **detenuti**.

5.5.7 Gli elettori con disabilità – Il voto assistito

Gli elettori con disabilità, che non possono esercitare autonomamente il diritto di voto e hanno bisogno dell'**assistenza** di un **altro elettore** per esprimere il proprio voto al seggio, possono richiedere al comune di iscrizione elettorale l'**annotazione permanente del diritto al voto assistito**, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale (articolo 1, comma 2, legge 5 febbraio 2003, n. 17).

Tale **annotazione evita** all'**elettore** con disabilità di **doversi munire** di volta in volta, in occasione di ogni consultazione elettorale, dell'apposito **certificato medico**.

Il **presidente di seggio** può considerare quale documentazione idonea a supporto della richiesta di **voto assistito** la Carta Europea della Disabilità (**EU Disability Card**), che reca, per una **fattispecie specifica di persone con disabilità**, l'indicazione della necessità di accompagnatore grazie ad una **lettera "A"** riportata in alto a destra.

Tale documento rientra all'interno del progetto "**Eu Disability Card**" che ha come obiettivo il mutuo riconoscimento della condizione di disabilità fra i Paesi aderenti, senza la necessità di esibire altra certificazione e nel pieno rispetto della privacy.

La Carta può essere **richiesta** tramite una procedura **online** da parte del cittadino sul sito **web** dell'**Inps**.

Possono usufruire del **voto assistito** con un **accompagnatore** in cabina gli **elettori** (articolo 55, secondo comma, T.U. n. 361/1957, modificato dall'articolo 1, comma 1, legge n. 17/2003):

- **non vedenti;**
- **amputati delle mani;**
- **affetti da paralisi;**
- **con disabilità, con necessità di sostegno elevato o molto elevato, che rendono impossibile l'esercizio autonomo del voto.**

L'impedimento, se non è evidente, deve essere dimostrato con la **documentazione sanitaria** rilasciata gratuitamente dall'Azienda sanitaria locale (ASL) che certifica



l'impossibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto. Per gli **elettori non vedenti** è sufficiente che esibiscano al seggio il libretto nominativo rilasciato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) con un codice attestante la cecità assoluta.

Gli elettori **esprimono** il voto con l'**assistenza** di un **accompagnatore di fiducia** nella **cabina elettorale**, che può essere un elettore della propria famiglia o, in mancanza di esso, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro **sia iscritto nelle liste elettorali** in un qualsiasi comune della Repubblica Italiana (articolo 29, comma 3, legge n. 104/1992, e articolo 55, comma 2, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957).

Modalità per l'accompagnatore

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona con disabilità.

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione del presidente del seggio, nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito, scrivendo la dizione "*Accompagnatore*" (data, sigla del presidente), senza apporre il bollo della sezione. Il presidente, prima di consegnare la scheda, deve richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore della persona con disabilità, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore.

Deve, inoltre, accertarsi, che l'elettore accompagnato abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca nome e cognome.

5.5.8 Gli elettori non deambulanti nella sezione esente da barriere architettoniche

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, se la sede della **sezione elettorale** nella quale è iscritto l'**elettore non deambulante non è accessibile mediante sedia a rotelle**, il medesimo può esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio comune esente da barriere architettoniche.

Ciascun **comune** cura la **pubblicizzazione**, con il mezzo ritenuto idoneo, sia dell'elenco di tali sezioni sia dei servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto di tali elettori.



Le **sedi** e le **sezioni elettorali** esenti da tali barriere sono **segnalate** mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, dall'apposito **simbolo** (articolo 2, legge n. 15/1991, e allegato A, d.P.R. n. 384/1978).

Per **accedere** a una **sezione elettorale diversa** da quella di iscrizione, esente da barriere architettoniche, l'**elettore non deambulante** deve **esibire** la **tessera elettorale** e una **attestazione medica** rilasciata dall'azienda sanitaria locale (anche ricevuta in precedenza per altri scopi); in alternativa a questa, una copia autentica della **patente di guida speciale**, purché dalla documentazione esibita al presidente del seggio risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione (articolo 1, legge n. 15/1991, modificato dall'articolo 8, comma 1, legge n. 277/1993).



Se l'**elettore non deambulante** è anche **persona con disabilità** a causa della quale è **impossibilitato** ad **esercitare autonomamente il voto**, può recarsi al seggio a votare con l'**assistenza** di un **accompagnatore di fiducia** ([paragrafo 5.5.7](#)).



6. IL VOTO ESTERO

6.1 Le categorie di elettori

6.1.1 Gli elettori italiani residenti all'estero – AIRE

I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle specifiche liste elettorali, **votano per corrispondenza**. Con questo obiettivo è istituita una **circoscrizione Estero**, prevista dall'articolo 48 della Costituzione.

La circoscrizione Estero è suddivisa in quattro ripartizioni:

- Europa, compresi i territori asiatici della federazione russa e della Turchia;
- America meridionale;
- America settentrionale e centrale;
- Africa, Asia, Oceania e Antartide.



n.15 del
20/1/2000

LEGGE COSTITUZIONALE 17 gennaio 2000, n. 1
Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero



<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/01/20/000G0032/sg>



Sono **iscritti d'ufficio** nelle **liste elettorali** per il voto per corrispondenza i **cittadini** che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono **compresi nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)** (articolo 4, d.P.R. n. 223/1967, modificato dall'articolo 2 della legge 16 gennaio 1992, n. 15).

Con la **legge 27 dicembre 2001, n. 459**, e successive modificazioni, sono **state emanate le norme** per l'esercizio del diritto di **voto dei cittadini italiani residenti all'estero**, **attuate** con il regolamento di cui al **d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104**, e successive modificazioni.



Testo vigente

LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459
Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero



<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-27;459!vig=>



Testo vigente

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104
Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero



<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-04-02;104!vig=>



La Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Ministero dell'interno, sulla base delle comunicazioni pervenute dai sindaci dei comuni di ultima iscrizione, provvede alla formazione e revisione degli **elenchi degli elettori italiani residenti all'estero**, distinti secondo le ripartizioni della circoscrizione Estero (articolo 5, legge n. 459/2001, e articolo 5, d.P.R. n. 104/2003) ([paragrafo 6.3](#)).

6.1.2 Gli elettori italiani residenti all'estero che optano per votare in Italia (*optanti*)

Gli **elettori italiani residenti all'estero** iscritti all'**A.I.R.E.** possono scegliere di **votare in Italia**, presso il proprio **comune di iscrizione elettorale** (articolo 1, comma 3, legge n. 459/2001), **comunicando per iscritto la scelta (*opzione*)** al proprio **Ufficio consolare** competente territorialmente **entro e non oltre il decimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di indizione del referendum** (24 gennaio 2026).

La scelta (*opzione*) di votare in Italia vale solo per la consultazione referendaria rispetto alla quale è espressa.

 <i>Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale</i>	La dichiarazione di opzione può essere redatta sull'apposito modello predisposto dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale	
 Modulo_di_opzione_Referendum_2026.pdf	https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2026/01/ALL.-1-Modulo_di_opzione_Referendum_2026.pdf	

Il **modulo**, debitamente compilato, firmato e accompagnato da un documento d'identità, può essere **consegnato/inviato al proprio Ufficio consolare** di riferimento:

- per posta;
- per posta elettronica ordinaria;
- per posta elettronica certificata [PEC].

Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.

L'**opzione** di votare in Italia può essere **revocata** con una **comunicazione** scritta da inviare o consegnare direttamente all'**Ufficio consolare** competente territorialmente con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l'esercizio dell'opzione.

 Entro il 25 febbraio 2026	A ciascun elettore che ha optato per il voto in Italia, i comuni inviano entro il 25° giorno antecedente il giorno di votazione una specifica cartolina-avviso (Mod. 6/Ref. di colore verde), diversa da quella (Mod. 6-bis/Ref. di colore rosso) inviata agli elettori residenti in Stati in cui non è ammesso il voto per corrispondenza e a quella inviata dai comuni dove si svolgono eventuali altre consultazioni oltre ai referendum (Mod. 6-ter/Ref. di colore azzurro) [articolo 23, comma 2, del d.P.R. n. 104/2003].
---	--



Agevolazioni tariffarie di viaggio

Salvo quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 459/2001, l'ordinamento **non** prevede alcun tipo di rimborso per le **spese di viaggio** sostenute, ma **solo agevolazioni tariffarie** all'interno del territorio italiano.

Per poter usufruire delle **agevolazioni tariffarie di viaggio sul territorio nazionale**, l'**elettore** deve **esibire la tessera elettorale**, ove in suo possesso, o la **cartolina-avviso** ricevuta appositamente dal comune italiano o la **dichiarazione delle Autorità consolari** italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto.

Particolari forme di ammissione al voto degli elettori residenti all'estero optanti per il voto in Italia

Per gli elettori della circoscrizione Estero che abbiano optato per l'esercizio del diritto di voto in Italia (ai quali i comuni devono inviare entro il 25° giorno antecedente la votazione la specifica cartolina-avviso di colore verde), ma le relative **comunicazioni non siano pervenute al comune per mero disguido o errore materiale**, è previsto che tali cittadini possano, su richiesta, essere ammessi al voto nel comune d'iscrizione, mediante apposita **attestazione del sindaco**, subordinata alla **verifica del mancato invio, da parte dell'Ufficio consolare competente**, del **plico** contenente le schede per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza (art. 32-*bis* del d.P.R. n. 223/1967).

6.1.3 Gli elettori italiani temporaneamente all'estero

L'articolo 4-bis della legge n. 459/2001, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, ha previsto il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa espressa opzione, valida per un'unica consultazione, anche agli **elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all'estero** per un periodo di almeno **tre mesi** nel quale ricada la data di svolgimento della consultazione **e ai familiari con loro conviventi**.

Per i **familiari conviventi** degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, la legge **non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all'estero**.

L'opzione di voto per corrispondenza deve pervenire direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali **entro il trentaduesimo giorno (18 febbraio) antecedente la data di votazione**, in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'interno, al fine della trasmissione dei loro nominativi per la stampa e l'invio delle schede (**plico elettorale**) da parte dei Consolati.

L'opzione, inviata al comune per **posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato**, deve essere corredata di copia di un **documento d'identità** valido dell'elettore e deve contenere:



- una **dichiarazione** attestante il **possesso dei requisiti per l'ammissione al voto** per corrispondenza (ovvero che ci si trovi, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione referendaria, in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti, oppure che si è familiare convivente di un elettore italiano che si trova nelle predette condizioni);
- l'**indicazione dell'Ufficio consolare** competente per territorio;
- l'**indirizzo postale estero** cui va inviato il plico elettorale.



La **dichiarazione** va **resa** ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), **dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali** in caso di **dichiarazioni non veritiere** (articolo 76, d.P.R. n. 445/2000).

Eventuali **opzioni pervenute con un diverso modello**, redatte su carta libera, sono comunque da considerarsi **valide**, purché siano conformi a quanto predetto. Una volta pervenute le domande di opzione ai **comuni**, questi devono **trasmettere** immediatamente al **Ministero dell'interno** i relativi **nominativi** tramite apposita procedura informatica.



L'opzione è valida **solo per il voto cui si riferisce**.

È possibile la revoca della medesima opzione entro lo stesso termine con comunicazione scritta al comune.

La dichiarazione di opzione può essere redatta sull'apposito modello predisposto dal Ministero dell'interno e diffuso sui siti internet dello stesso Ministero, delle Prefetture e dei singoli comuni, all'indirizzo:		
 Allegato – Modello Opzione - Referendum	https://dait.interno.gov.it/documenti/refendum2026-modello-opzione-temporanei-estero.pdf	

6.1.4 Gli elettori italiani residenti all'estero, temporaneamente residenti presso altra sede consolare – T.A.S. (temporanei altra sede)

Gli elettori italiani **residenti all'estero iscritti all'AIRE** possono presentare opzione di voto per corrispondenza se **temporaneamente** sono domiciliati nel territorio di **altra circoscrizione consolare** per motivi di **lavoro, studio o cure mediche**.

Tali elettori possono inviare la richiesta al proprio Consolato di iscrizione anche per e-mail, allegando il proprio documento di identità e chiedendo di poter votare presso il Consolato di domicilio temporaneo.

La richiesta deve pervenire **al Consolato presso il quale l'elettore è regolarmente iscritto**.



6.2 Il decreto del Ministro dell'interno 17 gennaio 2026

"Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2025".

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione Internazionale e con il Ministro della giustizia viene pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre dell'anno precedente (articolo 7, comma 1-*quinquies* legge n. 459/2001).

21-1-2026

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 16

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché comunicato alla Commissione europea.

Roma, 6 novembre 2025

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 4139

26A00175

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 gennaio 2026.

Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2025.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

E CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto la legge 27 dicembre 2001, n. 459 e successive modificazioni ed integrazioni recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che individua, nell'ambito della circoscrizione Estero, le ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

- Europa, inclusa Federazione Russa e Turchia;
- America meridionale;
- America settentrionale e centrale;
- Africa, Asia, Oceania e Antartide;

Visto l'art. 7, comma 1-*quinquies* della predetta legge n. 459 del 2001, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'art. 5 della medesima legge riferito al 31 dicembre dell'anno precedente e che, con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti nella ripartizione e che eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano;

Visto l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero al 31 dicembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti, al 31 dicembre 2025, nell'elenco aggiornato previsto dall'art. 5 della citata legge n. 459/2001, sono così ripartiti:

- Europa: 3.523.854;
America meridionale: 2.189.525;
America settentrionale e centrale: 578.615;
Africa, Asia, Oceania e Antartide: 338.290.

La tabella degli Stati e territori afferenti alle quattro ripartizioni è allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Gli Stati e i territori afferenti, nell'ambito della circoscrizione Estero, alla ripartizione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, ai fini del compimento delle operazioni di spoglio dei voti espressi per corrispondenza dagli elettori italiani all'estero, come segue:

a) Ufficio decentrato di Milano: Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Germania, Kosovo, Lettonia, Macedonia del Nord, Moldova, Spagna, Ucraina;

b) Ufficio decentrato di Bologna: Belgio, Bulgaria, Croazia, Federazione Russa, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovenia, Svizzera;

c) Ufficio decentrato di Firenze: Albania, Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Lituania, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Slovacchia, Stato Città del Vaticano, Svezia, Turchia, Ungheria, territori per le cui relazioni internazionali è responsabile uno dei Paesi indicati nella presente lettera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2026

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

*Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale*
TAJANI

Il Ministro della giustizia
NORDIO





n. 16 del
21/1/2026

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 17 gennaio 2026

Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2025



https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-01-21&atto.codiceRedazionale=26A00242&elenco30giorni=true

Tabella Stati e territori delle quattro ripartizioni della circoscrizione Estero

(allegata alla suddetta Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2026, come parte di provvedimento in formato grafico)

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, nell'ambito della **circoscrizione Estero** sono individuate le seguenti **ripartizioni** comprendenti **Stati e territori** afferenti a:

-  a) EUROPA (inclusa Federazione Russa e Turchia, compresi i territori asiatici a loro afferenti);
-  b) AMERICA MERIDIONALE;
-  c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE;
-  d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE.



ripartizione a) EUROPA		
ALBANIA	IRLANDA	POLINESIA FRANCESE
ANDORRA	ISLANDA	POLONIA
ANGUILLA	ISOLA DI MAN	PORTOGALLO
ARUBA	ISOLE CAYMAN	REGNO UNITO
AUSTRIA	ISOLE FAER OER	REPUBBLICA CECA
BELGIO	ISOLE FALKLAND	RIUNIONE
BERMUDA	ISOLE PITCAIRN	ROMANIA
BIELORUSSIA	ISOLE TURKS E CAICOS	SAINT BARTHELEMY
BONAIRE, SINT EUSTATIUS, SABA	ISOLE VERGINI BRITANNICHE	SAINT MARTIN
BOSNIA-ERZEGOVINA	ISOLE WALLIS E FUTUNA	SAINT PIERRE E MIQUELON
BULGARIA	JERSEY	SAN MARINO
CIPRO	KOSOVO	SANT'ELENA
CROAZIA	LETTONIA	SERBIA
CURACAO	LIECHTENSTEIN	SINT MAARTEN
DANIMARCA	LITUANIA	SLOVACCHIA
ESTONIA	LUSSEMBURGO	SLOVENIA
FEDERAZIONE RUSSA	MACEDONIA DEL NORD	SPAGNA
FINLANDIA	MALTA	STATO CITTÀ DEL VATICANO
FRANCIA	MARTINICA	SVEZIA
GEORGIA DEL SUD E SANDWICH AUSTRALI	MAYOTTE	SVIZZERA
GERMANIA	MOLDOVA	TERRITORI AUSTRALI E ANTARTICI FRANCESI
GIBILTERRA	MONACO	TERRITORIO BRITANNICO DELL'OCEANO INDIANO
GRECIA	MONTENEGRO	TURCHIA
GROENLANDIA	MONTSERRAT	UCRAINA
GUADALUPA	NORVEGIA	UNGHERIA
GUERNSEY	NUOVA CALEDONIA	
GUYANA FRANCESE	PAESI BASSI	



ripartizione b) AMERICA MERIDIONALE

ARGENTINA	PARAGUAY
BOLIVIA	PERU'
BRASILE	SURINAME
CILE	TRINIDAD E TOBAGO
COLOMBIA	URUGUAY
ECUADOR	VENEZUELA
GUYANA	

ripartizione c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

ANTIGUA E BARBUDA	GUATEMALA
BAHAMAS	HAITI
BARBADOS	HONDURAS
BELIZE	MESSICO
CANADA	NICARAGUA
COSTA RICA	PANAMA
CUBA	REPUBBLICA DOMINICANA
DOMINICA	SAINT KITTS E NEVIS
EL SALVADOR	SAINT LUCIA
GIAMAICA	SAINT VINCENT E GRENADINE
GRENADA	STATI UNITI D'AMERICA

ripartizione d) ASIA, AFRICA, OCEANIA E ANTARTIDE

AFGHANISTAN	FIGI	LIBANO
ALGERIA	FILIPPINE	LIBERIA
ANGOLA	GABON	LIBIA
ARABIA SAUDITA	GAMBIA	MADAGASCAR
ARMENIA	GEORGIA	MALAWI
AUSTRALIA	GERUSALEMME	MALAYSIA
AZERBAIGIAN	GHANA	MALDIVE
BAHREIN	GIAPPONE	MALI
BANGLADESH	GIBUTI	MAROCCO
BENIN	GIORDANIA	MAURITANIA
BHUTAN	GUINEA	MAURITIUS
BOTSWANA	GUINEA BISSAU	MONGOLIA
BRUNEI	GUINEA EQUATORIALE	MOZAMBICO
BURKINA FASO	INDIA	MYANMAR
BURUNDI	INDONESIA	NAMIBIA
CAMBOGIA	IRAN	NAURU
CAMERUN	IRAQ	NEPAL
CAPO VERDE	ISOLE COOK	NIGER
CIAD	ISOLE MARSHALL	NIGERIA
COMORE	ISOLE SALOMONE	NIUE
CONGO	ISRAELE	NUOVA ZELANDA
REPUBBLICA DI COREA	KAZAKHSTAN	OMAN
COSTA D'AVORIO	KENYA	PAKISTAN
EGITTO	KIRGHIZISTAN	PALAU



MINISTERO DELL'INTERNO

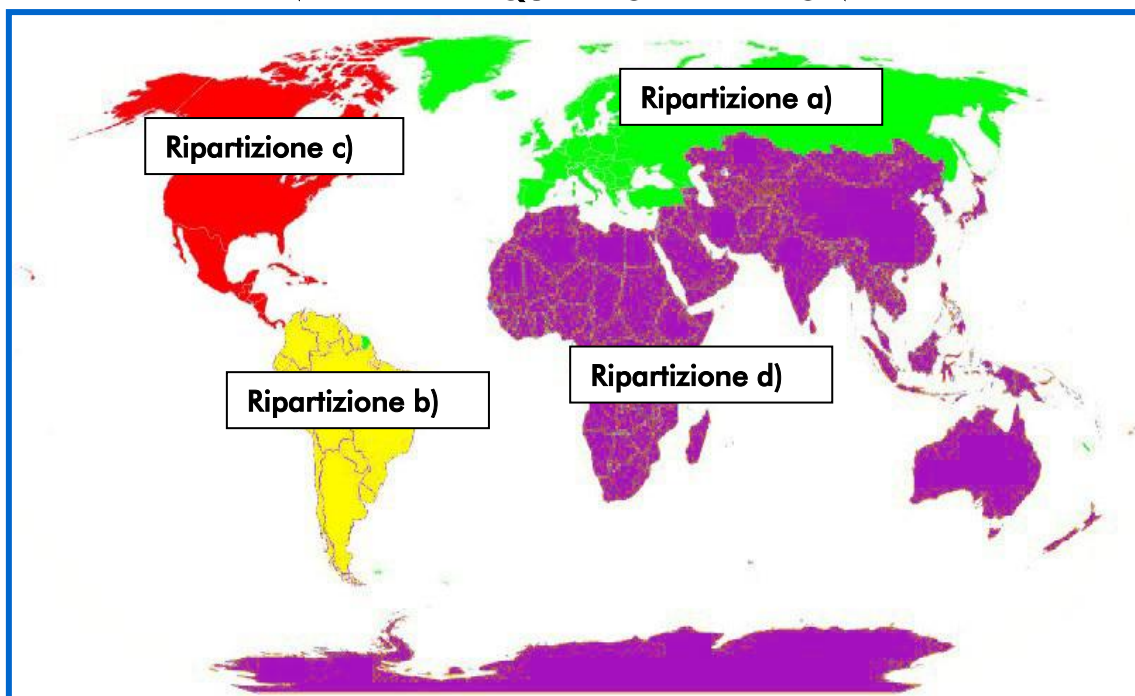
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

ripartizione d) ASIA, AFRICA, OCEANIA E ANTARTIDE

EMIRATI ARABI UNITI	KIRIBATI	PAPUA NUOVA GUINEA
ERITREA	KUWAIT	QATAR
ESWATINI	LAOS	REPUBBLICA CENTRAFRICANA
ETIOPIA	LESOTHO	REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
REPUBBLICA POPOLARE CINESE	STATI FEDERATI DI MICRONESIA	TUNISIA
REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA	SUD AFRICA	TURKMENISTAN
RUANDA	SUDAN	TUVALU
SAMOA	SUD SUDAN	UGANDA
SAO TOMÈ E PRINCIPE	TAGIKISTAN	UZBEKISTAN
SENEGAL	TAIWAN	VANUATU
SEYCHELLES	TANZANIA	VIETNAM
SIERRA LEONE	TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE	YEMEN
SINGAPORE	THAILANDIA	ZAMBIA
SIRIA	TIMOR ORIENTALE	ZIMBABWE
SOMALIA	TOGO	
SRI LANKA	TONGA	

MAPPA DELLE QUATTRO RIPARTIZIONI





6.3 L'elenco degli elettori italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE

Ai fini della corretta formazione del corpo elettorale all'estero, il d.P.R. n. 104/2003 (*Regolamento di attuazione della legge n. 459/2001*) dispone che il **Ministero dell'interno** predisponga prima l'**elenco provvisorio** e poi quello **definitivo** degli **elettori residenti all'estero** iscritti all'AIRE che, **non avendo optato** per il voto in Italia, **votano per corrispondenza all'estero**.

Gli elenchi vengono formati previo allineamento delle posizioni contenute nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) e negli schedari consolari, confrontando i relativi dati in possesso rispettivamente del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.



L'**elenco definitivo** degli elettori, diviso per ripartizione, Stato e Ufficio consolare, deve essere **trasmesso dal Ministero dell'interno all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero** presso la Corte d'appello di Roma e agli Uffici decentrati entro il **decimo** giorno antecedente la data della votazione (articolo 19, comma 4, d.P.R. n. 104/2003).

➤ Ammissione consolare al voto degli omissi dall'elenco elettori

L'articolo 17, comma 2, del d.P.R. n. 104/03 stabilisce che tutti gli elettori residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco provvisorio degli elettori, o che per qualsiasi motivo ne siano stati **omessi pur avendo diritto al voto**, devono essere immediatamente segnalati, via PEC o per posta elettronica ordinaria, dal comune di iscrizione all'**Ufficio consolare competente**, che provvederà alla conseguente ammissione al voto e all'inclusione dell'elettore nell'apposito **elenco aggiunto**.

Tale elenco viene spedito all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e permette agli Uffici consolari di procedere alla suddetta **ammissione al voto e all'invio del plico con le schede**.

6.4 Le modalità del voto per corrispondenza

Il **Ministero dell'interno** consegna al Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione Internazionale (MAECI) il **modello delle schede** referendarie della circoscrizione **Estero** entro il **26° giorno antecedente** la data del primo giorno di votazione in Italia (articolo 12, comma 1, legge n. 459/2001).

Sulla base delle istruzioni fornite dal MAECI, le **rappresentanze diplomatiche e consolari**, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, **provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire in ogni plico da spedire all'elettore** (articolo 12, comma 2, legge n. 459/2001).

Gli **Uffici consolari**, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, della legge n. 459/2001, spediscono "*(...)con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità (...)*", alla residenza di tutti gli elettori, **non oltre 18 giorni prima** della data stabilita per le votazioni in Italia, il **plico elettorale**.



Pertanto, gli elettori italiani **ricevono al loro indirizzo di residenza**, dall'Ufficio consolare, il plico contenente il materiale elettorale con le schede referendarie e le istruzioni (foglio informativo) sulle modalità di voto.

Gli elettori che a **quattordici giorni** dalla data della votazione non abbiano ancora ricevuto il plico possono contattare il proprio Ufficio consolare per il rilascio di un nuovo plico.

Il voto per corrispondenza si svolge **presso l'abitazione di residenza** degli elettori all'estero (articolo 1, comma 2, legge n. 459/2001).



**PLICO
ELETTORALE**

Il plico contiene:

- un **foglio informativo** contenente le istruzioni per votare;
- la **scheda elettorale** su cui esprimere il proprio voto;
- una **busta piccola** di colore bianco in cui deve essere inserita la scheda votata;
- il **certificato elettorale** personalizzato, di colore bianco;
- una **busta grande** di colore bianco già affrancata con l'indirizzo del competente Ufficio consolare.



Trasmissione
in Italia delle
schede
votate entro
e non oltre
le ore 16,
ora locale, di
giovedì 19
marzo 2026

L'elettore dopo aver votato deve:

- 1) **inserire la scheda votata** nella busta piccola e chiuderla;
- 2) **inserire la busta piccola nella busta già affrancata** con l'indirizzo dell'Ufficio consolare;
- 3) **inserire il tagliando** del certificato elettorale nella busta già affrancata;
- 4) **chiudere la busta già affrancata** e spedirla all'Ufficio consolare in modo che arrivi entro il giorno e l'ora prescritta.

NON AGGIUNGERE IL MITTENTE sulla busta già affrancata.

Successivamente:

- Le buste pervenute agli Uffici consolari (**non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia**), vengono inviate, senza ritardo, all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza (articolo 12, comma 7, legge n. 459/2001).
- La **spedizione delle buste** contenenti le schede votate avviene **con valigia diplomatica** accompagnata (articolo 12, comma 7, legge n. 459/2001).



L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero invia immediatamente agli Uffici decentrati di cui all'articolo 7 legge 459/2001, previa apposizione di un nuovo sigillo, i plichi provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati (art. 12, comma 7-*bis*, legge n. 459/2001).



6.5 Gli Stati in cui non si vota per corrispondenza

Non è ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonché negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani (articolo 20, comma 1-*bis*, legge n. 459/2001, come inserito dall'articolo 2, comma 37, lettera *f*), legge n. 52/2015).



Per i **dipendenti elettori italiani di ruolo dello Stato in servizio all'estero** e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804, gli Uffici consolari consentono l'esercizio del voto anche in tali Stati con modalità definite d'intesa tra il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione Internazionale e il Ministero dell'interno [articolo 1, comma 9, lettera *b*), legge n. 470/1988, e articolo 4-*bis*, comma 6, legge n. 459/2001].

Ciò vale anche per gli elettori italiani appartenenti alle **Forze armate** ed alle **Forze di polizia temporaneamente all'estero** nello svolgimento di missioni internazionali, per i quali, tra l'altro, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della Difesa e i Ministeri degli Affari Esteri e della cooperazione Internazionale e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori per l'esercizio del diritto di voto e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa (articolo 4-*bis*, comma 5, legge n. 459/2001, introdotto dall'articolo 2, comma 37, lettera *a*), legge n. 52/2015).



Gli elettori che non possono votare per corrispondenza, perché residenti in Stati in cui non si vota per posta ricevono comunque apposita **cartolina-avviso** di colore **rosso**, per esercitare il voto facendo rientro in Italia.

Agevolazioni tariffarie di viaggio

Ai sensi dell'articolo 20, comma 1-*bis*, della legge n. 459/2001 (introdotto dall'articolo 2, comma 37, lettera *f*), della legge n. 52/2015) e comma 2 del medesimo articolo 20, **gli elettori** residenti negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce le condizioni per l'esercizio del voto per corrispondenza, **hanno diritto, presentando apposita istanza** all'Ufficio consolare della circoscrizione di residenza, corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l'avvenuta votazione in Italia nonché del biglietto di viaggio, di ottenere il **rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio**.



➤ **ELENCO STATI IN CUI NON SI VOTA PER CORRISPONDENZA**



Fonte: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)

Ripartizioni della circoscrizione Estero:

a)	EUROPA
b)	AMERICA MERIDIONALE
c)	AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE
d)	AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

STATO	RIPARTIZIONE AFFERENTE
AFGHANISTAN	d)
BHUTAN	d)
BURKINA FASO	d)
CIAD	d)
COSTA D'AVORIO	d)
CUBA	c)
HAITI	c)
IRAQ	d)
LIBERIA	d)
LIBIA	d)
NIGER	d)
REPUBBLICA CENTRAFRICANA	d)
SUD SUDAN	d)
REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA	d)
SIERRA LEONE	d)
SIRIA	d)
SUDAN	d)
UCRAINA	a)
YEMEN	d)
ZIMBABWE	d)



7. LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

7.1 Lo scrutinio del voto espresso in Italia

Terminate le operazioni di voto **alle ore 15 di lunedì 23 marzo 2026**, il presidente di ogni seggio dichiara chiusa la votazione e **accerta il numero dei votanti definitivi**, risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale circondariale e dalle altre liste di sezione (cosiddette "liste aggiunte") [articolo 67, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957].

Successivamente, iniziano le operazioni di **scrutinio** da parte di tutti gli **Uffici elettorali di sezione**.

Appena **completate le operazioni di votazione** (ore 15 del 23 marzo) e quelle di **riscontro dei votanti** per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, **prima allo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie** e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni **politiche suppletive** della Camera dei deputati.

Lo scrutinio relativo alle eventuali elezioni circoscrizionali è rinviato alle ore 9 del martedì.

Il **presidente dell'Ufficio elettorale di sezione** procede alle operazioni di **spoglio delle schede votate** per l'attribuzione del voto (favorevole "SI" o contrario "NO"), utilizzando le tabelle di scrutinio (articolo 68, T.U. n. 361/1957).

Preliminarmente, il presidente assegna ai membri del seggio, i seguenti compiti:

- ad uno **scrutatore** (scelto mediante sorteggio, escludendo lo scrutatore che svolge le funzioni di vicepresidente) l'estrazione delle schede di voto dall'urna, una alla volta;
- ad un **secondo scrutatore**, la registrazione su una delle due tabelle di scrutinio dei voti validi favorevoli ("SI") e dei contrari ("NO"), risultanti dallo spoglio delle schede;
- al **segretario**, la registrazione dei voti sull'altro esemplare delle tabelle di scrutinio;
- al **terzo scrutatore**, il deposito delle schede scrutinate nell'apposita cassetta.

Alle operazioni possono assistere i **rappresentanti dei partiti/gruppi politici e dei promotori dei referendum**, se designati, che possono segnalare al presidente eventuali irregolarità che devono essere annotate nel verbale delle operazioni (articolo 68, comma 8-bis, ultimo periodo, d.P.R. n. 361/1957, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera c), legge n. 165/2017).

Al **termine** delle operazioni del seggio, il **presidente** o, su sua delega scritta, uno scrutatore, **trasmette al sindaco** del comune l'esito dello scrutinio.

Il **numero** degli elettori che hanno votato e il **risultato del referendum** sono **attestati**, sulla base dei **verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici di sezione** di tutti i comuni della provincia, **dall'Ufficio provinciale per il referendum**, dopo aver provveduto al riesame di eventuali voti contestati e provvisoriamente non assegnati.



L'Ufficio provinciale per il referendum (articolo 21, legge n. 352/1970)

È costituito presso il Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia ed è composto da tre magistrati, nominati dal presidente del Tribunale, entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il *referendum*. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del Tribunale, designato dal presidente del Tribunale medesimo.

Compiti principali dell'Ufficio sono **attestare** il numero degli elettori che hanno votato e i risultati del *referendum* di tutti gli Uffici di sezione (seggi) dei comuni della provincia, dopo aver provveduto al **riesame** di eventuali **voti contestati** e provvisoriamente **non assegnati** (articolo 21 legge n. 352/1970).



Alle operazioni dell'Ufficio provinciale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, e dei promotori dei *referendum* [articolo 19, secondo comma, legge n. 352/1970].

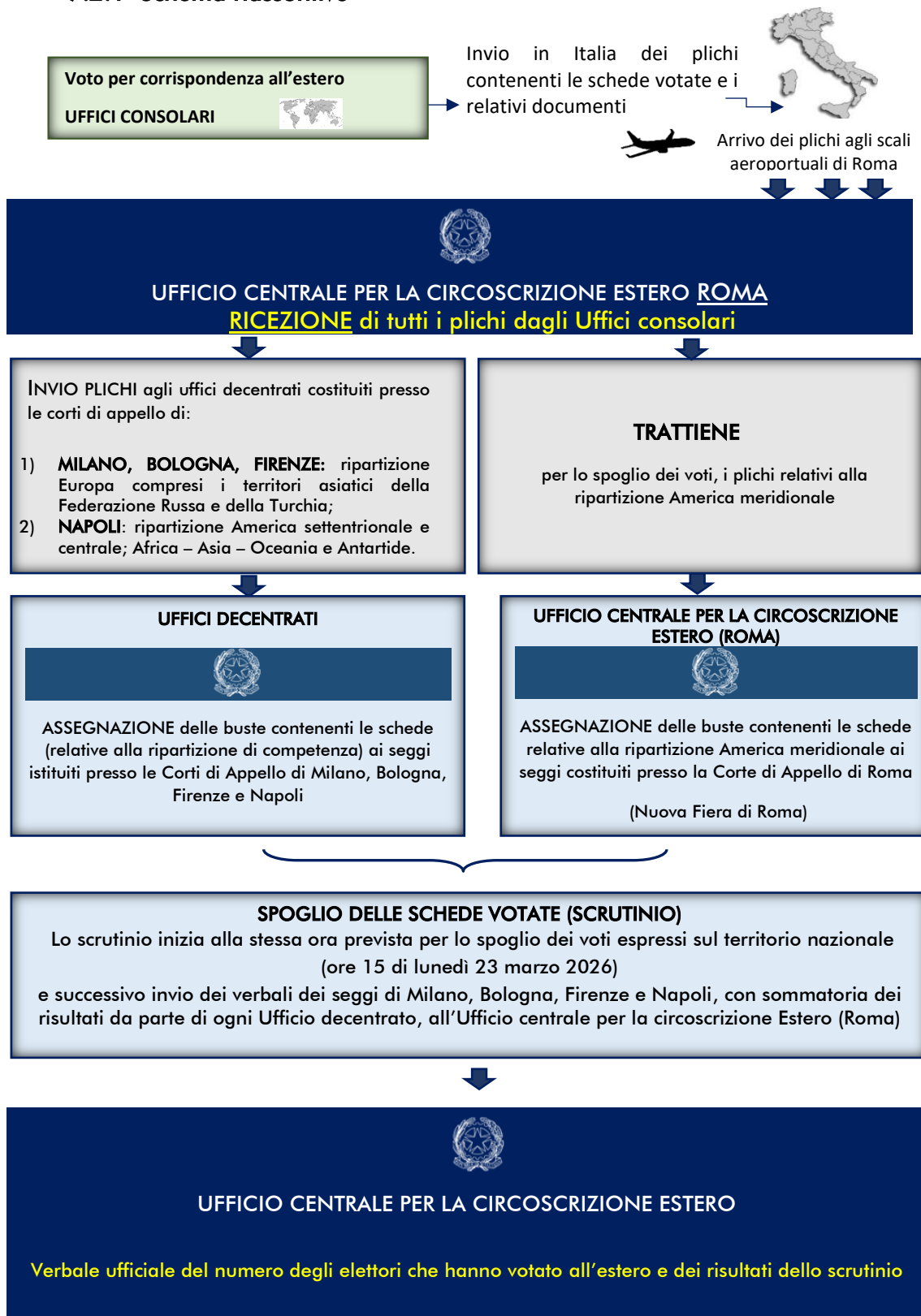
Di tutte le operazioni **dell'Ufficio provinciale per il referendum** è redatto **verbale** in **tre esemplari**, dei quali uno resta depositato presso la **cancelleria del Tribunale** nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo di provincia, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli Uffici elettorali di sezione e ai documenti annessi; un altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, **all'Ufficio centrale per il referendum**, ed infine il terzo verbale viene trasmesso alla **Prefettura della Provincia** (articolo 21, quarto comma, legge n. 352/1970, modificato dall'articolo 1, comma 1, D.L. 67/1995, convertito senza modificazioni dalla legge n. 159/1995).

La proclamazione finale del risultato del *referendum* è effettuata **dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione** che provvede alla verifica del *quorum* appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali per il *referendum* e quello dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero (paragrafo 8).



7.2 Lo scrutinio del voto espresso all'Estero

7.2.1 Schema riassuntivo





7.2.2 L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero

Articolo 7, legge n. 459/2001, come modificato dal decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2022, n. 84

È istituito presso la Corte d'Appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali ed è composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte d'Appello.

L'Ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.

Le funzioni di segretario dell'Ufficio sono esercitate da un cancelliere della Corte d'Appello designato dal presidente della Corte d'Appello medesima.

Compiti dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero sono:

- l'organizzazione relativa alla **costituzione dei seggi** elettorali per lo scrutinio dei voti inviati dagli elettori all'estero residenti nella ripartizione America Meridionale e alle relative operazioni di **scrutinio**;
- l'**invio agli uffici decentrati**, di cui all'articolo 7 della legge 459/2001, dei plichi contenenti le schede provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati;
- **la somma dei risultati** dello scrutinio del voto all'estero, come da verbali redatti dai seggi elettorali e dagli **Uffici decentrati** per la circoscrizione Estero di Milano, Bologna, Firenze e Napoli.



L'articolo 7 del D.L. 4/5/2022 n. 41, convertito nella L. 30/6/2022, n. 84, ha introdotto, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di **voto dei cittadini italiani residenti all'estero**.

In particolare all'articolo 7 della legge 459/2001 sono stati inseriti i seguenti commi:

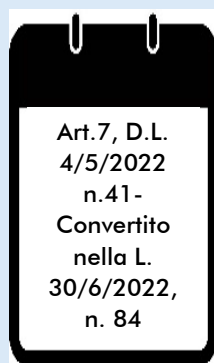
- comma 1-*bis*: viene prevista l'istituzione di quattro Uffici decentrati per la circoscrizione Estero presso le Corti d'appello di **Milano, Bologna, Firenze e Napoli** ciascuno costituito da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della rispettiva Corte di Appello;

- comma 1-*ter*: viene previsto che, per lo svolgimento delle operazioni, i seggi decentrati si avvalgano del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto, individuati dal presidente della Corte d'Appello, previo apposito interpello;

- comma 1-*quater*: si prevede che i seggi costituiti presso l'Ufficio centrale della circoscrizione Estero e quelli costituiti presso gli Uffici decentrati siano competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle ripartizioni come di seguito indicato:

- a) **Ufficio centrale**: America Meridionale;
- b) **Uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze**: Europa compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia (ripartiti con apposito decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero dei cittadini italiani residenti nella ripartizione);
- c) **Ufficio decentrato di Napoli**: America settentrionale e centrale – Africa, Asia, Oceania e Antartide.

All'articolo 12 della legge 459/2001 viene inserito il comma 7-*bis* e viene stabilito che, per lo spoglio dei voti, **l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero invia agli Uffici decentrati**, previa apposizione di un nuovo sigillo, i **plichi provenienti** dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati, avvalendosi della collaborazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, esclusivamente per l'effettuazione dei servizi di scorta dei plichi.





7.2.3 Le modalità di svolgimento dello scrutinio

Gli **Uffici consolari** inviano all'**Ufficio centrale per la circoscrizione Estero** le buste comunque pervenute (non oltre le **ore 16**, ora locale, del **giovedì antecedente** la data stabilita per le votazioni in Italia), unitamente agli **elenchi** degli elettori ammessi al voto per corrispondenza (articolo 12, comma 7, legge n. 459/2001).

La spedizione delle buste contenenti le schede votate avviene con valigia diplomatica accompagnata (articolo 12, comma 7, legge n. 459/2001).

L'**Ufficio centrale per la circoscrizione Estero** invia immediatamente agli **Uffici decentrati** di Milano, Bologna, Firenze e Napoli (articolo 7, legge n. 459/2001), previa apposizione di un nuovo sigillo, i plichi provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati (articolo 12, comma 7-bis, legge n. 459/2001).

- **Ciascun seggio elettorale è competente** per lo spoglio dei voti provenienti da **un'unica ripartizione** di cui all'articolo 6, comma 1 della L. 459/2001 [articolo 13, comma 1, legge n. 459/2001].
- **L'assegnazione delle buste** contenenti le schede **ai singoli seggi** è effettuata a cura dell'**Ufficio centrale per la circoscrizione Estero** e dei singoli **Uffici decentrati** (articolo 13, comma 1, legge n. 459/2001, come modificato dal D.L. n. 41/2022, convertito nella L. n. 84/2022).
- Presso l'**Ufficio centrale per la circoscrizione Estero** e presso ciascuno degli **Uffici decentrati** è costituito un seggio elettorale per **un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori** ammessi al voto per corrispondenza, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.
- Ogni seggio elettorale è composto da:
(*articolo 13, comma 3, legge n.459/2001*)
 - un presidente;
 - un segretario;
 - quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente.

Il presidente, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.



7.3 La diffusione dei dati ufficiosi da parte del Ministero dell'interno

I dati ufficiosi sul voto affluiscono al Ministero dell'interno attraverso la rete dipartimentale con le Prefetture-UTG e/o direttamente dai comuni tramite il Sistema Informativo Elettorale (S.I.EL.).



Il ruolo della **Prefettura-UTG** è fondamentale nell'organizzazione della raccolta e della diffusione degli esiti di ogni consultazione elettorale e referendaria, nella supervisione e monitoraggio delle attività sia nelle fasi pre-elettorali sia nella fase di scrutinio.

I **risultati referendari ufficiosi trasmessi dai comuni** devono, infatti, essere **validati** dagli **Uffici elettorali della Prefettura-UTG** prima della loro diffusione da parte del Ministero dell'interno.

➤ *Votanti*

Ogni **comune** comunica i dati sull'affluenza alle urne, sia nel corso della votazione sia alla chiusura delle operazioni di voto, nel modo seguente:

Domenica 22 marzo 2026

- notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) alle ore 12:00;
- notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) alle ore 19:00;
- notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) alle ore 23:00.

Lunedì 23 marzo 2026

- notizie sul dato assoluto dei votanti alle ore 15:00 (chiusura delle votazioni).

➤ *Scrutini*

Dalle ore 15:00 di lunedì 23 marzo 2026 per ogni comune vengono effettuate, man mano che affluiscono i dati ufficiosi dello scrutinio, comunicazioni concernenti:

- il numero delle **sezioni scrutinate**;
- il numero dei **voti validi attribuiti** ad ognuna delle due risposte (**favorevoli "SI" e contrari "NO"**);
- la **somma dei voti validi** ottenuti dalle due risposte.

La comunicazione dei risultati complessivi di tutte le sezioni di ogni comune comprende anche il numero delle schede bianche, nulle e contestate non assegnate.

I **risultati ufficiosi** sono diffusi sulla piattaforma Eligendo della Direzione centrale per i Servizi elettorali (<https://elezioni.interno.gov.it>) e sull'app Eligendo mobile (<https://elezionistorico.interno.gov.it/eligendo/appmobile.php>) nel modo seguente:

- ❖ ITALIA, a livello comune, provincia, regione e nazione Italia;
- ❖ ESTERO, a livello Stato, ripartizione della circoscrizione Estero e in complesso;
- ❖ ITALIA ed ESTERO, a livello riepilogativo.



7.3.1 Schema sulla diffusione dei dati ufficiosi da parte del Ministero dell'interno





8. LA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Articoli 22, 23, 24, 25 e 26 legge n. 352/1970

L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali per il referendum e dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, procede in pubblica adunanza all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla legge costituzionale e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.



Alle operazioni dell'Ufficio centrale e degli Uffici decentrati possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, e dei promotori dei *referendum* (articolo 19, secondo comma, legge n. 352/1970).

Il **Presidente della Repubblica**, in base al verbale che gli è trasmesso dall'Ufficio centrale per il referendum, qualora risulti che la legge sottoposta a *referendum* abbia riportato un **maggior numero di voti validi favorevoli**, procede alla **promulgazione** con la formula seguente:

*"La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il referendum indetto in data ha dato risultato favorevole;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:
(Testo della legge)*

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".

Nel caso in cui il **risultato del referendum** sia **sfavorevole** all'approvazione della legge costituzionale, il **Ministro della giustizia**, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio centrale per il referendum, cura la **pubblicazione del risultato** medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



9. I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI

9.1 Gli elettori in Italia e all'estero

ITALIA

Elettori in Italia (comprensivi di quelli residenti all'estero iscritti all'AIRE che hanno optato per il voto in Italia)

45.947.110

ESTERO

Elettori residenti all'estero iscritti nell'elenco di coloro che votano per corrispondenza

5.417.112

Elettori residenti all'estero ammessi al voto per corrispondenza tramite attestazione consolare

43.315

Elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza

17.192

TOTALE ELETTORI

51.424.729



9.2 Gli elettori e le sezioni del territorio nazionale

Base dati

Revisione straordinaria al 15° giorno antecedente le elezioni (articolo 32, del testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967). Elettori comprensivi di quelli residenti all'estero iscritti all'AIRE che hanno optato per il voto in Italia ([paragrafo 9.3](#))

Regione	Provincia	Totale sezioni elettorali	Totale elettori
PIEMONTE	ALESSANDRIA	535	313.372
	ASTI	266	159.371
	BIELLA	209	138.166
	CUNEO	685	441.588
	NOVARA	345	280.121
	TORINO	2.311	1.716.848
	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	223	124.753
	VERCELLI	216	129.045
	TOTALE	4.790	3.303.264
VALLE D'AOSTA	AOSTA	150	97.949
	TOTALE	150	97.949
LOMBARDIA	BERGAMO	983	846.127
	BRESCIA	1.172	951.602
	COMO	551	470.575
	CREMONA	401	267.754
	LECCO	315	262.119
	LODI	221	171.889
	MANTOVA	376	302.568
	MILANO	2.898	2.373.106
	MONZA E DELLA BRIANZA	734	681.907
	PAVIA	602	411.983
	SONDRIO	198	143.841
	VARESE	807	689.966
	TOTALE	9.258	7.573.437
TRENTINO-ALTO ADIGE	BOLZANO	492	396.624
	TRENTO	527	423.280
	TOTALE	1.019	819.904
VENETO	BELLUNO	238	160.625
	PADOVA	880	721.895
	ROVIGO	274	180.244
	TREVISO	828	676.828
	VENEZIA	825	646.751
	VERONA	868	701.013
	VICENZA	816	663.433
	TOTALE	4.729	3.750.789
FRIULI-VENEZIA GIULIA	GORIZIA	151	104.519
	PORDENONE	319	237.069
	TRIESTE	276	177.087
	UDINE	608	413.056
	TOTALE	1.354	931.731



Regione	Provincia	Totale sezioni elettorali	Totale elettori
LIGURIA	GENOVA	964	641.840
	IMPERIA	255	157.446
	LA SPEZIA	257	168.265
	SAVONA	308	213.608
	TOTALE	1.784	1.181.159
EMILIA- ROMAGNA	BOLOGNA	1.055	776.517
	FERRARA	406	264.990
	FORLI'-CESENA	387	300.315
	MODENA	701	524.647
	PARMA	470	335.341
	PIACENZA	299	211.506
	RAVENNA	400	294.453
	REGGIO NELL'EMILIA	476	396.915
	RIMINI	331	261.194
	TOTALE	4.525	3.365.878
TOSCANA	AREZZO	368	257.373
	FIRENZE	957	739.434
	GROSSETO	258	168.537
	LIVORNO	368	258.768
	LUCCA	456	303.589
	MASSA-CARRARA	259	150.617
	PISA	413	322.618
	PISTOIA	306	225.584
	PRATO	242	173.714
	SIENA	296	197.226
	TOTALE	3.923	2.797.460
UMBRIA	PERUGIA	704	490.211
	TERNI	293	167.827
	TOTALE	997	658.038
MARCHE	ANCONA	468	358.240
	ASCOLI PICENO	213	160.961
	FERMO	168	129.704
	MACERATA	320	234.479
	PESARO E URBINO	401	274.793
	TOTALE	1.570	1.158.177
LAZIO	FROSINONE	504	375.558
	LATINA	513	437.369
	RIETI	209	118.348
	ROMA	3.793	3.179.535
	VITERBO	295	239.297
	TOTALE	5.314	4.350.107
ABRUZZO	CHIETI	460	300.787
	L'AQUILA	404	225.846
	PESCARA	396	251.471
	TERAMO	368	237.453
	TOTALE	1.628	1.015.557



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Regione	Provincia	Totale sezioni elettorali	Totale elettori
MOLISE	CAMPOBASSO	265	172.510
	ISERNIA	128	64.844
	TOTALE	393	237.354
CAMPANIA	AVELLINO	501	326.395
	BENEVENTO	340	213.330
	CASERTA	928	714.137
	NAPOLI	2.896	2.349.522
	SALERNO	1.159	847.430
	TOTALE	5.824	4.450.814
PUGLIA	BARI	1.224	1.001.397
	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	410	308.816
	BRINDISI	378	310.024
	FOGGIA	652	467.273
	LECCE	825	632.578
	TARANTO	543	453.319
	TOTALE	4.032	3.173.407
BASILICATA	MATERA	231	150.376
	POTENZA	452	282.586
	TOTALE	683	432.962
CALABRIA	CATANZARO	426	273.429
	COSENZA	882	543.373
	CROTONE	211	126.451
	REGGIO CALABRIA	676	403.224
	VIBO VALENTIA	212	121.306
	TOTALE	2.407	1.467.783
SICILIA	AGRIGENTO	512	332.636
	CALTANISSETTA	289	199.417
	CATANIA	1.126	861.952
	ENNA	225	126.329
	MESSINA	776	485.639
	PALERMO	1.186	972.990
	RAGUSA	310	240.754
	SIRACUSA	422	310.837
	TRAPANI	460	329.945
	TOTALE	5.306	3.860.499
SARDEGNA	CAGLIARI	580	453.839
	GALLURA NORD-EST SARDEGNA	161	128.226
	MEDIO CAMPIDANO	112	77.509
	NUORO	186	120.436
	OGLIASTRA	67	45.400
	ORISTANO	209	127.203
	SASSARI	384	264.202
	SULCIS IGLESIENTE	148	104.026
	TOTALE	1.847	1.320.841
TOTALE ELETTORI E SEZIONI IN ITALIA		61.533	45.947.110



9.3 Gli elettori residenti all'estero che hanno optato per il voto in Italia (*optanti*)

➤ *Riepilogo per regione*

Regione	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE <i>optanti</i>
PIEMONTE	75
VALLE D'AOSTA	4
LOMBARDIA	127
TRENTINO-ALTO ADIGE	8
VENETO	44
FRIULI-VENEZIA GIULIA	17
LIGURIA	39
EMILIA-ROMAGNA	100
TOSCANA	38
UMBRIA	8
MARCHE	27
LAZIO	100
ABRUZZO	11
MOLISE	3
CAMPANIA	21
PUGLIA	18
BASILICATA	5
CALABRIA	7
SICILIA	33
SARDEGNA	25
TOTALE	710

➤ *Riepilogo per ripartizioni della circoscrizione Estero*

Ripartizione	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE <i>optanti</i>
a) EUROPA	556
b) AMERICA MERIDIONALE	16
c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	36
d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	102
TOTALE	710



9.4 Gli elettori all'estero che votano per corrispondenza

9.4.1 Gli elettori residenti all'estero e quelli temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza

Base dati

Elenco degli elettori trasmesso il 5 marzo 2026 all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso la Corte d'Appello di Roma

➤ *Riepilogo per regione*

Regione	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE	Elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza	Totale elettori
PIEMONTE	321.038	1.315	322.353
VALLE D'AOSTA	7.106	44	7.150
LOMBARDIA	564.397	2.389	566.786
TRENTINO-ALTO ADIGE	117.905	404	118.309
VENETO	525.033	1.328	526.361
FRIULI-VENEZIA GIULIA	180.484	449	180.933
LIGURIA	157.048	477	157.525
EMILIA-ROMAGNA	227.655	1.463	229.118
TOSCANA	201.034	1.222	202.256
UMBRIA	41.276	277	41.553
MARCHE	161.680	477	162.157
LAZIO	446.245	3.402	449.647
ABRUZZO	186.522	308	186.830
MOLISE	85.634	25	85.659
CAMPANIA	499.474	920	500.394
PUGLIA	333.514	966	334.480
BASILICATA	129.774	99	129.873
CALABRIA	394.082	214	394.296
SICILIA	723.545	932	724.477
SARDEGNA	113.666	481	114.147
TOTALE	5.417.112	17.192	5.434.304



➤ *Riepilogo per ripartizione della circoscrizione Estero*

Ripartizione	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE	Elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza	Totale elettori
a) EUROPA	2.883.122	12.731	2.895.853
b) AMERICA MERIDIONALE	1.784.382	551	1.784.933
c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	477.466	858	478.324
d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	272.142	3.052	275.194
TOTALE	5.417.112	17.192	5.434.304

➤ *Riepilogo dei motivi per i quali gli elettori che votano per corrispondenza sono temporaneamente all'estero*

Motivo	Totale elettori
LAVORO	6.092
STUDIO	7.810
CURE MEDICHE	77
FAMILIARI CONVIVENTI	890
FORZE ARMATE E DI POLIZIA DIPENDENTI DI RUOLO DELLO STATO	2.323
TOTALE	17.192



9.4.2 Gli elettori residenti all'estero ammessi al voto per corrispondenza tramite attestazione consolare

Base dati
Elenco degli elettori al 17 marzo 2026

Ripartizione	Elettori residenti all'estero ammessi al voto per corrispondenza tramite attestazione consolare
a) EUROPA	13.163
b) AMERICA MERIDIONALE	24.086
c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	3.559
d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	2.507
TOTALE	43.315

9.4.3 Riepilogo elettori all'estero

TOTALE ELETTORI ALL'ESTERO CHE VOTANO PER CORRISPONDENZA			
Residenti all'estero iscritti all'AIRE	Temporaneamente all'estero	Residenti all'estero ammessi al voto tramite attestazione consolare	Totale elettori
5.417.112	17.192	43.315	5.477.619



9.4.4 Seggi di scrutinio relativi alla circoscrizione Estero

Numero seggi relativi alle ripartizioni		
Ripartizione	Ufficio centrale/uffici decentrati	Seggi
a) EUROPA	MILANO	367
	BOLOGNA	364
	FIRENZE	368
b) AMERICA MERIDIONALE	ROMA	673
c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	NAPOLI	183
d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE		111
TOTALE SEGGI ESTERO		2.066

Ogni seggio può scrutinare le schede provenienti da uno o più Consolati appartenenti alla medesima ripartizione.

9.5 Riepilogo elettori in Italia e all'estero

TOTALE ELETTORI ITALIA + ESTERO		
Italia	Estero	Totale
45.947.110 (89,3%)	5.477.619 (10,7%)	51.424.729



10. LE STATISTICHE

10.1 I risultati dei referendum dal 1946 al 2025

	% Votanti	Repubblica	Monarchia
2 giugno 1946 (istituzionale)			
Repubblica o Monarchia	89,08	54,27	45,73
	% Votanti	% Si	% No
12 e 13 maggio 1974 (abrogativo)			
Divorzio	87,72	40,74	59,26
11 e 12 giugno 1978 (abrogativi)			
1 - Ordine pubblico	81,19	23,54	76,46
2 - Finanziamento pubblico dei partiti	81,19	43,59	56,41
17 e 18 maggio 1981 (abrogativi)			
1 - Ordine pubblico	79,38	14,88	85,12
2 - Ergastolo	79,43	22,63	77,37
3 - Porto d'armi	79,42	14,08	85,92
4 - Interruzione gravidanza (proposta radicale)	79,41	11,58	88,42
5 - Interruzione gravidanza (proposta Movimento per la vita)	79,43	32,00	68,00
9 e 10 giugno 1985 (abrogativo)			
Indennità di contingenza	77,85	45,68	54,32
8 e 9 novembre 1987 (abrogativi)			
1 - Responsabilità civile del giudice	65,11	80,21	19,79
2 - Commissione inquirente	65,10	85,04	14,96
3 - Localizzazione centrali nucleari	65,10	80,57	19,43
4 - Contributi enti locali	65,12	79,71	20,29
5 - Divieto partecipazione dell'ENEL a impianti nucleari all'estero	65,09	71,86	28,14
18 giugno 1989 (consultivo)			
Conferimento del mandato costituente al Parlamento Europeo	80,68	88,03	11,97
3 e 4 giugno 1990 (abrogativi)			
1 - Disciplina della caccia	43,36	92,20	7,80
2 - Accesso dei cacciatori a fondi privati	42,92	92,28	7,72
3 - Uso dei pesticidi	43,11	93,51	6,49
9 e 10 giugno 1991 (abrogativo)			
Riduzione preferenze Camera dei deputati	62,50	95,57	4,43
18 e 19 aprile 1993 (abrogativi)			
1 - Competenze USL	76,85	82,57	17,43
2 - Stupefacenti e sostanze psicotrope	76,98	55,36	44,64
3 - Finanziamento pubblico dei partiti	76,95	90,25	9,75



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

	% Votanti	% Si	% No
4 - Casse Risparmio e Monti Pietà	76,87	89,80	10,20
5 - Ministero delle partecipazioni statali	76,86	90,11	9,89
6 - Elezione Senato della Repubblica	77,01	82,74	17,26
7 - Ministero agricoltura e foreste	76,89	70,23	29,77
8 - Ministero turismo e spettacolo	76,88	82,28	17,72

11 giugno 1995 (abrogativi)

1 - Rappresentanze sindacali (richiesta massimale)	57,22	49,97	50,03
2 - Rappresentanze sindacali (richiesta minimale)	57,17	62,14	37,86
3 - Contrattazione pubblico impiego	57,36	64,68	35,32
4 - Soggiorno cautelare	57,25	63,68	36,32
5 - Privatizzazione RAI	57,38	54,90	45,10
6 - Autorizzazioni al commercio	57,24	35,63	64,37
7 - Trattenute contributi sindacali	57,27	56,24	43,76
8 - Legge elettorale comuni	57,40	49,40	50,60
9 - Orari esercizi commerciali	57,34	37,40	62,60
10 - Concessioni televisive nazionali	58,06	43,07	56,93
11 - Interruzioni pubblicitarie	58,12	44,34	55,66
12 - Raccolta pubblicità radiotelevisiva	58,07	43,59	56,41

15 giugno 1997 (abrogativi)

1 - Privatizzazione	30,15	74,06	25,94
2 - Obiezione di coscienza	30,29	71,69	28,31
3 - Caccia	30,21	80,90	19,10
4 - Carriere dei magistrati	30,15	83,55	16,45
5 - Ordine dei giornalisti	30,04	65,52	34,48
6 - Incarichi extragiudiziari dei magistrati	30,20	85,58	14,42
7 - Ministero per le politiche agricole	30,05	66,85	33,15

18 aprile 1999 (abrogativo)

Elezione Camera dei deputati (abolizione del voto di lista)	49,58	91,52	8,48
---	-------	-------	------

21 maggio 2000 (abrogativi)

1 - Rimborso spese per consultazioni elettorali e referendarie	32,19	71,06	28,94
2 - Elezione Camera dei deputati (abolizione del voto di lista)	32,44	82,02	17,98
3 - Elezione del Consiglio Superiore della Magistratura	31,86	70,57	29,43
4 - Ordinamento giudiziario	31,96	69,00	31,00
5 - Incarichi extragiudiziari dei magistrati	31,99	75,22	24,78
6 - Licenziamenti	32,51	33,36	66,64
7 - Trattenute associative e sindacali tramite gli enti previdenziali	32,20	61,82	38,18

7 ottobre 2001 (costituzionale)

Modifica al titolo V della parte seconda della Costituzione	34,05	64,21	35,79
---	-------	-------	-------

15 e 16 giugno 2003 (abrogativi)

1 - Reintegrazione dei lavoratori illegittimamente licenziati			
ITALIA	25,86	87,35	12,65
ESTERO	23,06	71,15	28,85
ITALIA + ESTERO	25,73	86,74	13,26



	% Votanti	% Si	% No
2 - Servitù coattiva di elettrodotto			
ITALIA	25,89	86,25	13,75
ESTERO	22,97	67,33	32,67
ITALIA + ESTERO	25,75	85,53	14,47
12 e 13 giugno 2005 (abrogativi)			
1 - Procreazione medicalmente assistita. Limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni. Abrogazione parziale			
ITALIA	25,98	89,17	10,83
ESTERO	20,02	59,21	40,79
ITALIA + ESTERO	25,66	88,03	11,97
2 - Procreazione medicalmente assistita. Norme sui limiti all'accesso. Abrogazione parziale			
ITALIA	25,99	89,88	10,12
ESTERO	19,98	61,29	38,71
ITALIA + ESTERO	25,66	88,78	11,22
3 - Procreazione medicalmente assistita. Norme sulle finalità, sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all'accesso. Abrogazione parziale			
ITALIA	25,98	88,80	11,20
ESTERO	19,98	60,83	39,17
ITALIA + ESTERO	25,65	87,73	12,27
4 - Procreazione medicalmente assistita. Divieto di fecondazione eterologa. Abrogazione parziale			
ITALIA	25,96	78,16	21,84
ESTERO	19,98	57,96	42,04
ITALIA + ESTERO	25,63	77,38	22,62
25 e 26 giugno 2006 (costituzionale)			
Approvazione legge di modifica alla parte seconda della Costituzione			
ITALIA	53,84	38,36	61,64
ESTERO	27,87	52,21	47,79
ITALIA + ESTERO	52,46	38,71	61,29
21 e 22 giugno 2009 (abrogativi)			
1 - Elezione della Camera dei deputati. Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste			
ITALIA	23,67	78,11	21,89
ESTERO	20,75	69,03	30,97
ITALIA + ESTERO	23,49	77,63	22,37
2 - Elezione del Senato della Repubblica. Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste			
ITALIA	23,71	78,16	21,84
ESTERO	20,73	69,23	30,77
ITALIA + ESTERO	23,52	77,68	22,32



	% Votanti	% Si	% No
3 - Elezione della Camera dei deputati. Abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione			
ITALIA	24,23	87,85	12,15
ESTERO	20,88	71,40	28,60
ITALIA + ESTERO	24,02	87,00	13,00

12 e 13 giugno 2011 (abrogativi)			
1 - Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione			
ITALIA	57,04	95,84	4,16
ESTERO	23,08	76,32	23,68
ITALIA + ESTERO	54,82	95,35	4,65
2 - Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma			
ITALIA	57,05	96,32	3,68
ESTERO	23,08	75,71	24,29
ITALIA + ESTERO	54,83	95,80	4,20
3 - Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio di energia elettrica nucleare			
ITALIA	57,01	94,75	5,25
ESTERO	23,09	67,07	32,93
ITALIA + ESTERO	54,79	94,05	5,95
4 - Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010 n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale			
ITALIA	57,00	95,15	4,85
ESTERO	23,13	74,40	25,60
ITALIA + ESTERO	54,78	94,62	5,38

17 aprile 2016 (abrogativo)			
Durata trivellazioni in mare			
ITALIA	32,16	86,44	13,56
ESTERO	19,73	73,18	26,82
ITALIA + ESTERO	31,19	85,85	14,15

4 dicembre 2016 (costituzionale)			
Approvazione legge di riforma costituzionale			
ITALIA	68,49	40,04	59,96
ESTERO	30,76	64,70	35,30
ITALIA + ESTERO	65,48	40,88	59,12



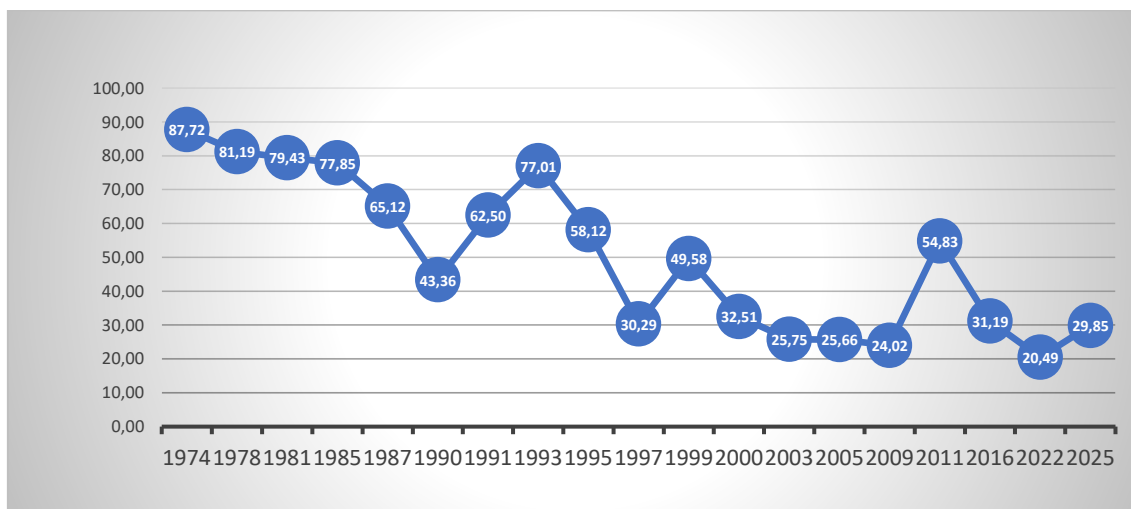
	% Votanti	% Si	% No
20 e 21 settembre 2020 (costituzionale)			
Riduzione del numero dei parlamentari			
ITALIA	53,84	69,64	30,36
ESTERO	23,30	78,24	21,76
ITALIA + ESTERO	51,12	69,96	30,04
12 giugno 2022 (abrogativi)			
1 – Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi			
ITALIA	20,94	53,96	46,04
ESTERO	16,08	41,58	58,42
ITALIA + ESTERO	20,49	53,08	46,92
2 - Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lett. c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale			
ITALIA	20,93	56,12	43,88
ESTERO	16,07	45,59	54,41
ITALIA + ESTERO	20,48	55,37	44,63
3 – Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati			
ITALIA	20,93	74,01	25,99
ESTERO	16,08	63,56	36,44
ITALIA + ESTERO	20,48	73,26	26,74
4 – Partecipazione membri laici alle deliberazioni Consiglio direttivo Corte di cassazione e Consigli giudiziari. Abrogazione norme in materia di composizione Consiglio direttivo Corte di cassazione e Consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici			
ITALIA	20,92	71,94	28,06
ESTERO	16,02	62,75	37,25
ITALIA + ESTERO	20,47	71,28	28,72
5 – Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della Magistratura			
ITALIA	20,92	72,52	27,48
ESTERO	16,07	60,15	39,85
ITALIA + ESTERO	20,47	71,63	28,37



	% Votanti	% Si	% No
8 e 9 giugno 2025 (abrogativi)			
1 – Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: abrogazione			
ITALIA	30,58	89,06	10,94
ESTERO	23,33	69,31	30,69
ITALIA + ESTERO	29,83	87,57	12,43
2 – Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: abrogazione parziale			
ITALIA	30,58	87,60	12,40
ESTERO	23,34	66,81	33,19
ITALIA + ESTERO	29,83	86,02	13,98
3 – Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi			
ITALIA	30,58	89,04	10,96
ESTERO	23,31	69,06	30,94
ITALIA + ESTERO	29,83	87,53	12,47
4 – Esclusione della responsabilità solidale di committente, appaltatore e sub-appaltatore per infortuni del dipendente d'impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese predette: abrogazione			
ITALIA	30,59	87,35	12,65
ESTERO	23,31	66,66	33,34
ITALIA + ESTERO	29,84	85,78	14,22
5 – Cittadinanza italiana: dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana			
ITALIA	30,59	65,49	34,51
ESTERO	23,45	63,45	36,55
ITALIA + ESTERO	29,85	65,34	34,66

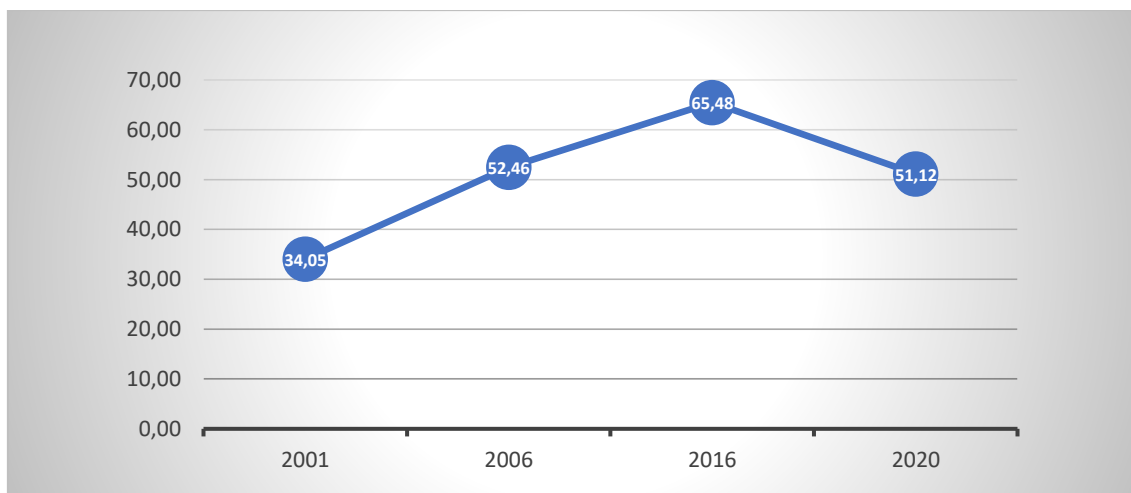


10.2 Percentuali dei votanti dei referendum abrogativi dal 1974 al 2025



Per gli anni in cui si è svolto più di un *referendum* la percentuale si riferisce al quesito con la più alta percentuale di votanti.

10.3 Percentuali dei votanti dei referendum costituzionali dal 2001 al 2020





11. IL GLOSSARIO

AIRE

È l'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero, tenuta dai comuni. L'AIRE nazionale, presso il Ministero dell'interno, è costantemente aggiornata dai comuni stessi.

CABINA ELETTORALE

Spazio all'interno del seggio elettorale, solitamente delimitato su tre lati, in cui l'elettore può compilare in segreto la sua scheda di voto.

CAMPAGNA REFERENDARIA

Periodo antecedente la data di svolgimento del *referendum* durante il quale le forze politiche e/o i promotori del *referendum* svolgono attività di comunicazione e propaganda politica (vedi PROPAGANDA REFERENDARIA), nel rispetto della normativa vigente, al fine di ottenere il consenso degli elettori.

CONSOLATO o UFFICIO CONSOLARE

Sede di rappresentanza di un Paese in un altro Stato con funzioni principalmente amministrative e di tutela dei cittadini italiani.

CONVOCAZIONE DEI COMIZI

Atto con il quale il Presidente della Repubblica fissa la data delle consultazioni referendarie con apposito decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

CORPO ELETTORALE PER IL REFERENDUM

Insieme dei cittadini maggiorenni che non sono incorsi in cause ostative al voto e che pertanto godono dell'elettorato attivo ossia del diritto di scegliere, attraverso il voto, la risposta preferita al quesito referendario.

ELECTION DAY

Giornata dedicata allo svolgimento contemporaneo (in abbinamento) di più consultazioni elettorali e referendarie.

ELENCO DEGLI ELETTORI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER CORRISPONDENZA

Lista dei residenti (o temporaneamente presenti) all'estero che ricevono il plico con la scheda per il voto referendario nella loro abitazione all'estero.

ELETTORATO ATTIVO

Diritto costituzionale di esprimere il proprio voto in occasione di elezioni o *referendum*.

ELETTORATO PASSIVO

Diritto costituzionale di potere essere eletti.

ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO

Sono considerati dalla legge elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza all'estero gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo previsto di almeno tre mesi nel quale ricade la data del *referendum*, nonché i familiari con loro conviventi.



ELETTORI "OPTANTI" PER IL VOTO IN ITALIA

Elettori italiani residenti all'estero, iscritti all'A.I.R.E., che scelgono di votare in Italia presso il proprio comune di iscrizione elettorale.

FAVOR VOTI

Principio in base al quale, in sede di scrutinio, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore.

INDIZIONE (vedi CONVOCAZIONE DEI COMIZI)

LISTA ELETTORALE

Elenchi dei cittadini elettori tenuti ed aggiornati in ogni comune della Repubblica Italiana.

LISTA SEZIONALE (o LISTA DELLA SEZIONE)

Lista degli elettori iscritti nella sezione elettorale, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale e consegnata ad ogni seggio elettorale.

PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO

Verbale con il quale l'Ufficio centrale per il referendum proclama il risultato ufficiale della consultazione referendaria.

PROPAGANDA REFERENDARIA

Campagna referendaria (vedi CAMPAGNA REFERENDARIA) con le relative forme di propaganda in luoghi pubblici e aperti al pubblico, disciplinate da normative specifiche (affissioni, comizi, trasmissioni radiofoniche o televisive, eventi, altro).

QUORUM

Numero minimo di elettori votanti, necessario affinché una votazione referendaria sia valida.

RAPPRESENTANTE DI PARTITO/COMITATO PROMOTORE

Cittadino elettore che assiste alle operazioni di voto e di scrutinio in rappresentanza di un partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento o del comitato promotore del *referendum* (per ogni seggio ci possono essere al massimo due rappresentanti per ogni partito/gruppo politico o comitato promotore – uno effettivo ed uno supplente - i cui nominativi vengono designati dal comune entro il giovedì antecedente la votazione o direttamente dall'Ufficio elettorale di sezione prima dell'inizio delle operazioni di votazione).

SCHEMA BIANCA

Scheda di votazione che l'elettore inserisce nell'urna senza avere espresso alcun voto e senza alcun segno.

SCHEMA NULLA

Scheda di votazione che presenta irregolarità nelle modalità di voto tali da rendere invalida l'intera espressione del voto.

SCHEMA REFERENDARIA

Foglio cartaceo su cui l'elettore esprime il proprio voto apponendo un segno sulla casella del SI o su quella del NO.



SCHEDA VALIDA

Scheda di votazione dalla quale risulta chiaramente l'attribuzione del voto dell'elettore (vedi VOTO VALIDO).

SCRUTATORE

Cittadino elettore che, nominato dalla Commissione elettorale comunale, partecipa alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione ai fini della votazione e dello scrutinio.

SCRUTINIO

Insieme delle operazioni al termine della votazione per la determinazione dell'esito delle consultazioni referendarie (conteggio dei favorevoli "SI" e dei contrari "NO").

SEGGIO ELETTORALE ORDINARIO

Luogo dove si effettua la votazione; coincide con l'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE.

SEGGIO SPECIALE

Ufficio incaricato della sola raccolta del voto degli elettori che non possono alzarsi dal letto in ospedale, dei ricoverati in ospedali o luoghi di cura aventi da 100 a 199 posti letto, degli elettori ammessi al voto domiciliare e degli elettori reclusi in istituti o luoghi di detenzione o di custodia preventiva. I voti raccolti vengono portati, per lo scrutinio, nel seggio elettorale ordinario/sezione ospedaliera di riferimento.

SEGGIO VOLANTE

Ufficio composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore di seggio elettorale ordinario (o sezione ospedaliera), che si reca presso ospedali o luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto e presso l'abitazione degli elettori ammessi al voto domiciliare con la funzione di raccogliere il voto dei degenti.

SEZIONE OSPEDALIERA

Ufficio elettorale di sezione presso un ospedale o altro istituto o luogo di cura con almeno 200 posti letto, con la stessa composizione e le stesse funzioni del seggio ordinario.

SPOGLIO (vedi SCRUTINIO)

SUFFRAGIO UNIVERSALE

Diritto di voto concesso a tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età (18 anni).

TESSERA ELETTORALE

Documento che permette l'esercizio del diritto di voto e che attesta la regolare iscrizione del cittadino italiano nelle liste elettorali del comune di residenza.

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il referendum è costituito presso la Corte di Cassazione; procede al controllo della legittimità delle richieste di *referendum* e, successivamente, alla proclamazione dei risultati ufficiali.

UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

È istituito presso la Corte d'Appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali ed è composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte d'Appello.



UFFICIO DECENTRATO PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

È istituito presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, ed è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte d'Appello.

UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

Ufficio del comune che si occupa territorialmente della tenuta delle liste elettorali e dell'organizzazione del procedimento elettorale.

UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Ufficio in cui si effettuano le operazioni di votazione, dalla consegna agli elettori delle schede di votazione allo spoglio delle schede votate (coincide con il seggio elettorale ordinario).

UFFICIO PROVINCIALE PER IL REFERENDUM

È costituito presso il Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia ed è composto da tre magistrati, nominati dal presidente del Tribunale. Compiti principali dell'Ufficio sono attestare il numero degli elettori che hanno votato e i risultati del *referendum* di tutti gli Uffici di sezione (seggi) dei comuni della provincia, dopo aver provveduto al riesame di eventuali voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

URNA ELETTORALE

Contenitore provvisoriamente sigillato ed utilizzato durante le elezioni, alla cui sommità si trova una fessura utile per inserire le schede elettorali votate.

VOTO

Espressione del suffragio dell'elettore; esso è personale (non delegabile), uguale, libero e segreto.

VOTO ASSISTITO

Espressione del voto da parte dell'elettore con disabilità che gli impedisce di esercitare autonomamente il voto e che viene accompagnato da un altro elettore di sua fiducia all'interno della cabina del seggio.

VOTO DOMICILIARE

Espressione del voto al proprio domicilio da parte dell'elettore con necessità di sostegno intensivo che rende impossibile l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora.

VOTO PER CORRISPONDENZA

Suffragio espresso dall'elettore all'estero su una scheda inviata per posta dal Consolato territorialmente competente e poi rispedita con un'apposita busta al Consolato medesimo, al fine dello scrutinio in Italia.

VOTO VALIDO

Voto dell'elettore utile per la proclamazione ufficiale del risultato del *referendum*.



12. LE ABBREVIAZIONI E/O ACRONIMI

AGCOM	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
AIRE	Anagrafe degli italiani residenti all'estero
ASL	Azienda sanitaria locale
C.I.E.	Carta d'identità elettronica
D.A.I.T.	Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
D.L.	Decreto-legge
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
D.LGS.	Decreto legislativo
DM (o D.M.)	Decreto Ministeriale
DPCM	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
DPI (o D.P.I.)	Dispositivo di protezione individuale
I.P.Z.S.	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
ISS (o I.S.S.)	Istituto Superiore di Sanità
MAECI	Ministero degli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
PS (o P.S.)	Polizia di Stato
SIEL (o S.I.EL.)	Sistema informativo elettorale del Ministero dell'interno
SEAS (o S.E.A.S.)	Servizi elettorali del Ministero dell'interno per le agenzie di stampa
TU (o T.U.)	Testo unico
UE (o U.E.)	Unione europea
USCAR	Unità speciali di continuità assistenziale regionale
UTG (o U.T.G.)	Ufficio territoriale del Governo



13. LINK UTILI A CONTENUTI SU WEB



MINISTERO
DELL'INTERNO

Sito *internet* istituzionale

 <http://www.interno.gov.it/it>



Sito *internet* del Dipartimento per gli affari interni e territoriali

 <https://dait.interno.gov.it/>





Sito *web* tematico delle elezioni a cura della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

 <https://dait.interno.gov.it/elezioni>





App per dispositivi mobile *Android* e *Apple*

Informazioni e dati sulle elezioni diffusi in tempo reale



<https://itunes.apple.com/it/app/eligendo-mobile/id1335979826?mt=8>





https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ministeroInterno.appElettorale&hl=en_US







MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Banca dati "Archivio storico delle elezioni" (contiene i risultati di tutte le consultazioni elettorali e referendarie dal 1946)



<https://elezionistorico.interno.gov.it/>



Dati statistici sulle rilevazioni semestrali del corpo elettorale



<https://dait.interno.gov.it/elezioni/rilevazione-semestrale>



Ricerche sugli iscritti nelle liste elettorali, sulle sezioni, sui fabbricati, sugli elettori residenti all'estero, altro



https://dait.interno.gov.it/elezioni/rileseme/index_ricerca.php



Database enti geografici e geopolitici (*Sistema unico territoriale - SUT*)



<https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/sut/>



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale



<https://www.esteri.it/mae/it/>



PARLAMENTO ITALIANO



<http://www.parlamento.it>





MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI



Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri



<http://www.governo.it/>



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



<http://www.gazzettaufficiale.it/>




NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE IN CENTO



<http://www.normattiva.it/>



**CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE**



<http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>



UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM PRESSO LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE



<https://www.cortedicassazione.it/it/referendum.page>



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali



<https://www.giustizia-amministrativa.it/>





geodati.gov.it

Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali

Catalogo nazionale dei metadati riguardanti i dati territoriali e i servizi ad essi relativi disponibili presso le Pubbliche Amministrazioni



<https://geodati.gov.it>

Rai Parlamento

Le notizie e le informazioni sul *referendum*



<http://raiparlamento.rai.it/>



AVVERTENZE GENERALI

Qualsiasi marchio registrato, marchio di servizio, marchio collettivo, diritto di *design*, diritto di immagine o diritti simili, nomi di prodotti, nomi commerciali, ecc., che sia menzionato, usato o citato all'interno della pubblicazione è di proprietà o fa riferimento ai legittimi proprietari ed è stato utilizzato a puro scopo esplicativo.

Tutte le informazioni ed i contenuti (testi, grafica ed immagini) riportati senza fonti sono, al meglio della nostra conoscenza, di pubblico dominio; se, involontariamente, è stato pubblicato materiale soggetto a *copyright* o in violazione alla legge si prega di comunicarlo e si provvederà immediatamente a rimuoverlo.

I contenuti della pubblicazione sono messi a disposizione sul portale *web* del Ministero dell'interno e sul sito *web* tematico delle elezioni "*Eligendo*". Per ulteriori informazioni sul loro utilizzo e sulla loro distribuzione è possibile fare riferimento alle note legali disponibili su <https://www.interno.gov.it/it/note-legali>

REFERENDUM 22 E 23 MARZO 2026

Marzo 2026, rev. 1.0

Ministero dell'interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Stampa

Centro riproduzione grafica della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali